



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, con il quale è stata istituita la scrivente Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (anche solo ANPAL, nel prosieguo), dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, operante sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il D.P.C.M. del 13 aprile 2016, registrato il 9 giugno 2016 dalla Corte dei Conti, di attuazione dell'art. 4, del citato D.Lgs. 14 settembre 2015 n.150, di individuazione delle risorse umane finanziarie e strumentali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da trasferire all'ANPAL;

VISTO il D.P.R. n. 108 del 26 maggio 2016, con il quale è stato adottato il Regolamento recante approvazione dello Statuto di ANPAL;

VISTO Regolamento di organizzazione di ANPAL, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.10 del 13 dicembre 2016;

VISTO il D.P.R. del 18 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti al n. 1-3331 in data 25 febbraio 2020, foglio n. 260, con il quale l'avv. Paola Nicastro è stata nominata Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1927/2006 del 20 dicembre 2006, che ha istituito il

Fondo Europeo di adeguamento alla Globalizzazione;

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 novembre 2014 con il quale è stata data attuazione al Fondo per le politiche attive del lavoro previsto dalla Legge n. 147 del 2013;

CONSIDERATO che la scrivente Agenzia, subentrata *ex lege*, a far data dal 1 gennaio 2017, nelle funzioni della Direzione Generale per le politiche attive i servizi per il lavoro e formazione, è responsabile, per lo Stato membro Italia, della gestione, dell'attuazione e del controllo delle azioni sostenute da finanziamenti dell'Unione europea (UE) attraverso il su menzionato Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (anche solo FEG, nel prosieguo),

CONSIDERATO che l'espletamento dei compiti affidati alla scrivente Agenzia nell'ambito delle attività relative al Fondo sopra indicato risultano di particolare complessità e richiedono quindi un adeguato supporto specialistico di natura straordinaria rispetto alle ordinarie funzioni istituzionali assegnate;

CONSIDERATO quindi che, ai fini del corretto assolvimento dei compiti affidati, la scrivente Agenzia ha necessità di avvalersi di operatore specializzato a cui affidare la fornitura servizi di assistenza tecnica e gestionale nell'ambito degli Interventi finanziati dal Fondo Europeo di adeguamento alla Globalizzazione;

CONSIDERATO che la scrivente Agenzia ha altresì necessità di acquisire analogo supporto in relazione al processo di gestione e controllo (funzionalmente integrato con il processo relativo al FEG) delle azioni del Fondo per le Politiche Attive di cui alla su citata Legge n. 147/2013;

CONSIDERATA la non disponibilità di Convenzione quadro o altro strumento Consip avente ad oggetto servizi utili al soddisfacimento del fabbisogno come sopra individuato;

RITENUTO di dover provvedere alla selezione del fornitore del servizio sopraindicato a mezzo di gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, in modo da massimizzare l'efficacia delle azioni previste, anche utilizzando le capacità progettuali degli operatori specializzati attivi nel settore;

CONSIDERATO che l'appalto non può essere suddiviso in lotti, in quanto la prestazione del servizio, in ragione della omogeneità ed integrazione del processo di gestione e controllo, arreca utilità alla Stazione Appaltante, solo se unitariamente considerata;

RITENUTO, altresì, necessario stabilire una soglia minima di partecipazione alla procedura di gara, basata, con riferimento alla capacità economica e finanziaria, sui pregressi volumi di fatturato conseguiti, tenuto conto della notevole articolazione, complessità ed intrinseca criticità del servizio, nonché dell'eventuale misura di anticipazioni finanziarie che in corso di rapporto - pur nei limiti di legge – potranno gravare sull'Operatore economico affidatario;

RITENUTO di dover svolgere la procedura detta in modalità telematica, ai sensi degli artt. 40 e 58 del D.Lgs. n. 50 del 2016, avvalendosi della apposita piattaforma di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider), resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed operante sul Sistema Consip AcquistiinretePA;

VISTI gli atti di indizione e disciplina della procedura a questo fine predisposti dallo scrivente Ufficio (previa predisposizione del documento di progettazione a ciò propedeutico) ed, in particolare, il capitolato descrittivo e prestazionale, il disciplinare di gara e lo schema di contratto, i quali tutti, unitamente al già citato progetto, vengono allegati alla presente determina per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTA la conformità dei sopracitati atti alla normativa di riferimento, nonché la rispondenza funzionale dei medesimi alle esigenze specifiche della scrivente Amministrazione;

QUANTIFICATO, secondo quanto esplicitato nel già menzionato progetto, in € 844.650,00, oltre IVA ed eventuali altri oneri di legge, il prezzo massimo del servizio, da affidare mediante il ricorso alla predetta procedura;

CONSIDERATA la disponibilità sul Fondo di Rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della L. 236/93, di risorse destinabili, per oggetto e funzione, al finanziamento dell'operazione contrattuale sopra prospettata, giusta nota di conferma di prenotazione della competente Divisione I della scrivente Agenzia in data 27 marzo 2020;

VISTO l'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016;

Tanto premesso,

DECRETA

Gli atti di gara in premessa individuati ed allegati al presente decreto sono approvati ed adottati. La scrivente Agenzia provvederà pertanto - secondo i termini di legge, nonché secondo i contenuti, i termini, le modalità e gli importi indicati nei summenzionati atti - allo svolgimento di una procedura di gara aperta per la scelta dell'Operatore economico al quale affidare i servizi di cui in premessa.

Responsabile Unico del Procedimento è nominato la dr.ssa Antonella De Biase.

La spesa necessaria per finanziare l'operazione sopra descritta, pari nel massimo ad € 1.030.473 (di cui € 185.823 a titolo di IVA) è posta a carico delle risorse del Fondo di Rotazione L. 236/93, conto U.1.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e

specialistiche", giusta nota di conferma prenotazione della competente Divisione I dell'Agenzia in data 27 marzo 2020.

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Paola Nicastro

(documento firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 82/2005)



Affidamento di servizi di assistenza tecnica e gestionale all'ANPAL per gli interventi finanziati dal Fondo Europeo di adeguamento alla Globalizzazione (FEG) e dal Fondo per le Politiche Attive (FPA)

Documento di progetto (art. 23 comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016)

Il presente documento è redatto in conformità a quanto richiesto in materia dal D.Lgs. n. 50/2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10).

Il documento è suddiviso nei 7 punti di seguito indicati.

- I. La relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
- II. Il Fabbisogno di supporto;
- III. Il Periodo e tempistica di svolgimento dei servizi richiesti;
- IV. Il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi;
- V. Le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art.26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- VI. Il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
- VII. Il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche esecutive e l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire.

I. RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO

I.1 Quadro normativo e programmatico

I.1) L'ANPAL - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro è responsabile della gestione, dell'attuazione e del controllo delle azioni sostenute da finanziamenti dell'Unione

europea (Ue) attraverso il Fondo europeo di adeguamento alla Globalizzazione (di seguito FEG).

Il FEG è lo strumento creato dall'Ue per dimostrare solidarietà e sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi finanziaria ed economica globale oppure a causa di una nuova crisi economica e finanziaria globale.

Ai sensi del Regolamento (Ue) n. 1309/2013, il FEG è attivo per la durata del quadro finanziario pluriennale dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. Oltre al Regolamento 1309/2013, costituisce documentazione necessaria alla comprensione del funzionamento del Fondo la pubblicazione “FAQ agosto 2019” della Commissione europea (di seguito Ce), reperibile al seguente indirizzo <https://www.anpal.gov.it/europa/fondo-europeo-di-adeguamento-alla-globalizzazione-FEG/documenti>, insieme ad altra documentazione pertinente.

Il FEG copre fino al 60% dei costi sostenuti per la realizzazione di interventi personalizzati destinati ai singoli lavoratori e comprendenti azioni quali: misure di politica attiva del lavoro (ad es. formazione, orientamento, assistenza alla promozione d'impresa), misure speciali di durata limitata (ad es. indennità per la ricerca di un lavoro, incentivi all'assunzione destinati ai datori di lavoro, indennità di mobilità territoriale, indennità di soggiorno o di formazione), misure volte a incentivare i disoccupati svantaggiati, giovani e meno giovani, a rimanere o ritornare nel mercato del lavoro. Il FEG è un fondo fuori bilancio e può essere attivato su domanda degli Stati membri interessati.

Anpal, in quanto Autorità italiana competente, presenta alla Ce le richieste di contributo finanziario a valere sul FEG su istanza di una o più Regioni interessate da una specifica crisi occupazionale.

L'Anpal e le Regioni (in qualità di Organismi Intermedi a seguito della stipula di un accordo di attuazione con l'Anpal stessa) utilizzano il contributo in un arco di (circa) 24 mesi, realizzando le misure ammesse a cofinanziamento.

Le domande devono contenere le informazioni richieste dall'art. 8 del Regolamento (UE) n. 1309/2013. I criteri di intervento sono indicati dall'art. 4 del medesimo Regolamento (UE) n. 1309/2013. In particolare, le domande di finanziamento devono essere motivate dalle gravi perturbazioni economiche indicate nel citato art. 4, che trovano origine in trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione ovvero causate dalla crisi economica e finanziaria globale, e che comportano:

- almeno 500 esuberanti o la cessazione dell'attività di lavoratori autonomi nell'arco di quattro mesi in un'impresa o gruppo di imprese e nel relativo indotto (fornitori e produttori a valle);
- almeno 500 esuberanti o la cessazione dell'attività di lavoratori autonomi nell'arco di nove mesi in imprese appartenenti a uno stesso settore produttivo e localizzate in una o due Regioni contigue.

I punti precedenti possono essere parzialmente derogati nel caso in cui gli esuberanti si verifichino in mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in circostanze eccezionali e qualora gli esuberanti abbiano un'incidenza molto grave sull'occupazione e sull'economia locale, regionale o nazionale.

I beneficiari ammissibili ai fini del FEG sono:

- i lavoratori il cui contratto di lavoro si sia concluso anticipatamente per collocamento in esubero oppure giunto a scadenza nel corso del periodo di riferimento e non rinnovato;
- i lavoratori autonomi che abbiano impiegato un massimo di 10 lavoratori che erano stati collocati in esubero e la cui attività sia cessata;
- i Neet (Not in Education, Employment or Training) di età inferiore ai 25 anni o, qualora gli Stati membri lo decidano, di età inferiore ai 30 anni, in numero uguale a quello dei beneficiari interessati, a condizione che almeno una parte degli esuberanti sia ubicata in regioni di livello NUTS 2 ammissibili nell'ambito dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (Iog).

Presso l'Anpal sono incardinate le funzioni di Autorità di gestione e di certificazione.

Si rappresenta, inoltre, che è attualmente in corso il negoziato per l'approvazione di un Regolamento Ue su FEG per il periodo post 2020. La proposta della Ce e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo sono disponibili al seguente link <https://www.anpal.gov.it/FEG-post-2020>, dove saranno pubblicati eventuali aggiornamenti sull'approvazione del Regolamento Ue.

I.2) L'Anpal è responsabile del controllo delle azioni sostenute dal Fondo per le politiche attive (Fpa) previsto dalla legge n. 147 del 2013 e attuato con il decreto ministeriale del 14 novembre 2014.

Il Fpa ha finanziato 5 progetti presentati dalla Regioni Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche e Sardegna, che prevedevano azioni di riqualificazione e ricollocazione professionale, analoghe a quelle del FEG, quali, a titolo esemplificativo: sperimentazione del contratto di ricollocazione; percorsi di orientamento formativo; percorsi formativi professionalizzanti, di aggiornamento e specializzazione, di potenziamento di competenze chiave, di alta formazione, per la ricerca attiva di lavoro e per l'autoimprenditorialità; tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro; supporto alle attività professionali autonome, alla creazione d'impresa e al rilevamento di imprese da parte dei lavoratori e alle attività di cooperazione; incentivi all'assunzione e incentivi per la mobilità territoriale dei lavoratori.

L'attuazione dei progetti è terminata, sono in corso le attività di chiusura e di controllo dei rendiconti ai fini delle erogazioni alle Regioni degli eventuali saldi o della determinazione delle restituzioni, ove dovute.

II. FABBISOGNO DI SUPPORTO

Per l'assolvimento di tali funzioni e di tutti i compiti derivanti dai ruoli sopra descritti, la scrivente Agenzia ha necessità di acquisire da Operatore economico altamente specializzato un adeguato supporto di natura tecnica e gestionale, specificamente mirato all'individuazione e all'attivazione degli interventi cofinanziati dal FEG o dal FPA e relativa gestione, controllo e certificazione.

Si precisa che viene affidato un unico servizio che prevede al suo interno anche il supporto agli interventi del FPA in ragione della stretta analogia strutturale, funzionale e procedurale che lega questi ultimi interventi agli interventi cofinanziati dal FEG, di modo che l'attivazione di un unico gruppo unico di specialisti a supporto presenta obiettivi e consistenti vantaggi in termini sia di efficienza che di efficacia dell'intervento.

Alla selezione dell'Operatore anzidetto la scrivente Agenzia intende provvedere a mezzo di apposita procedura di gara aperta, della quale il presente atto costituisce il capitolato prestazionale.

I servizi in affidamento si compongono di tre linee funzionalmente distinte, ancorché tipologicamente omogenee, di seguito partitamente descritte.

Linea di servizio n. 1: Assistenza tecnica all'Autorità di Gestione del FEG

- ***Supporto alla diffusione della conoscenza sul FEG e alla individuazione delle situazioni di crisi che potenzialmente possono fruire dell'assistenza del FEG***

Il numero e la tipologia degli interventi cofinanziati dal FEG non possono essere determinati e conosciuti ad inizio programmazione, dipendendo dal verificarsi di situazioni di crisi con particolari caratteristiche e dalla volontà dello Stato membro di presentare una domanda di assistenza alla Ce.

Si rende, pertanto, necessaria un'attività volta a rendere nota agli operatori professionali del settore, pubblici e privati, l'esistenza dello strumento e il suo funzionamento, compreso l'aggiornamento sulle modalità operative e gestionali, sulla performance dei finanziamenti, sulle esperienze europee di maggior rilievo.

In particolare, è richiesto supporto di ordine tecnico-gestionale all'AdG, in relazione a:

- a) la sensibilizzazione e l'informazione sul FEG (in relazione sia a quanto previsto dal Regolamento Ue 1309/2013 sia dal futuro Regolamento sul FEG post 2020) nei confronti dei soggetti potenzialmente interessati, quali, ad esempio, Regioni e Province autonome, altre Amministrazioni centrali, ordini e comunità professionali coinvolti in funzione consulenziale nella gestione di crisi aziendali, attraverso, ad esempio: l'organizzazione di incontri periodici di natura seminariale e riunioni realizzate sull'intero territorio italiano, l'individuazione e la partecipazione ad incontri organizzati da soggetti diversi dall'Anpal e di interesse ai fini della individuazione e valutazione delle situazioni di crisi aziendali con esuberi, la progettazione e la realizzazione di prodotti informativi sul FEG, con particolare riferimento al post 2020, l'elaborazione di contributi per l'alimentazione dei canali di comunicazione dell'Anpal (sito, profili twitter, fb, ecc.);
- b) l'approfondimento e il monitoraggio costante di casi di crisi individuate in autonomia, attraverso fonti di informazione pubblica (ad esempio organi di stampa, pubblicazioni e dati dell'Osservatorio europeo sul cambiamento – Emcc, ecc.) o individuati in quanto noti ad Anpal in virtù di sue attività istituzionali, quali, ad esempio, la partecipazione ai Gruppi di coordinamento e controllo delle aree di crisi complessa coordinati dal Mise, ai fini di una valutazione delle condizioni di ammissibilità al FEG, anche in prospettiva evolutiva;

- c) l'analisi della regolamentazione comunitaria applicabile al FEG e della ulteriore documentazione quali, ad esempio, rapporti di valutazione e le Faq di fonte comunitaria, compresa l'elaborazione di quesiti alla Ce con particolare riferimento al post 2020.

- ***Supporto all'attivazione degli interventi cofinanziati dal FEG***

In particolare, è richiesto supporto di ordine tecnico-gestionale all'AdG, in relazione a:

- a) singole situazioni di crisi per le quali le Regioni presentano domanda di assistenza al Fondo al fine di verificarne la rispondenza alle condizioni di ammissibilità stabilite dal Regolamento sul FEG;
- b) l'analisi di contesto e predisposizione delle domande di accesso al cofinanziamento a carico del FEG, secondo i format predisposti sul sistema SFC della Ce, in stretto raccordo con le Regioni coinvolte e con la Ce stessa. Tale servizio comprende il supporto alla gestione dei rapporti con Regioni e Ce, propedeutici alla predisposizione delle domande di intervento, con particolare riferimento alla elaborazione di eventuali quesiti in ordine alla progettazione dell'intervento e alla ammissibilità di procedure e misure;
- c) l'assistenza alle Regioni per l'attuazione degli interventi mediante un affiancamento su richiesta sugli aspetti tecnici e applicativi del Regolamento FEG e altra normativa di riferimento;
- d) l'aggiornamento delle procedure e degli adempimenti della funzione di gestione del FEG, quali il sistema di gestione e controllo e la relativa manualistica;
- e) la preparazione e l'assistenza in occasione di riunioni presso gli organismi comunitari aventi ad oggetto la regolamentazione del FEG.

1.3 Supporto all'attuazione delle misure a diretta gestione dell'Anpal

In alcuni interventi possono essere previste misure a diretta gestione di Anpal, come ad esempio l'assegno di ricollocazione. In questi casi, si richiedono, in particolare, i seguenti servizi:

- a) elaborazione o adattamento della documentazione di attuazione della misura, quale: avvisi, modulistica, faq, comunicazioni ai destinatari, ecc.;
- b) assistenza ai soggetti attuatori e ai beneficiari;
- c) monitoraggio fisico e finanziario dell'andamento della misura e alimentazione del sistema informativo del FEG;
- d) rendicontazione della misura.

1.4. Supporto alle attività di monitoraggio degli interventi avviati

Si richiedono, in particolare, i seguenti servizi:

- sviluppo dell'attuale Sistema informativo per il monitoraggio degli interventi finanziati dal FEG; lo strumento dovrà essere in grado di raccogliere informazioni puntuali

sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario, funzionali alla valutazione in itinere dei risultati di processo e di realizzazione delle misure;

- monitoraggio e reporting delle attività, mediante l'acquisizione, l'analisi e l'elaborazione dei dati sull'attuazione degli interventi FEG, trasmessi tramite il sistema informativo dai soggetti responsabili dell'attuazione (Regioni ed eventualmente Anpal stessa);
- sviluppo di una reportistica che permetta di selezionare dal Sistema le informazioni necessarie per la valutazione e i controlli di loro competenza;
- assistenza nei confronti delle Amministrazioni regionali, per il conferimento dei dati sul sistema informativo.

1.5 Supporto ai controlli delle misure attuate dall'OI e dall'Anpal

Anpal esegue, in una fase il più possibile precoce degli interventi, controlli on desk e in loco sui sistemi di gestione e controllo adottati dagli OI per gli interventi cofinanziati dal FEG e sulle spese da questi effettuate, nella misura minima del 10% della spesa.

Il supporto richiesto riguarda, in relazione ad ogni singolo intervento:

- a) controlli on desk e in loco sul Sigeco adottato dalle Regioni;
- b) controlli, on desk e in loco a campione sulle spese sostenute dalle Regioni.

Inoltre, in alcuni interventi possono essere previste misure a diretta gestione di Anpal, come ad esempio l'assegno di ricollocazione, sulle quali pure è necessario svolgere controlli di primo livello. In questi casi i controlli saranno svolti da un altro ufficio dell'Anpal, al fine di garantirne la terzietà, ma viene richiesto:

- c) un supporto per l'elaborazione di un sistema di gestione e controllo specifico per la misura e per la valutazione degli esiti del controllo e atti conseguenti.

1.6 Supporto nell'ambito delle attività di rendicontazione degli interventi

Il supporto richiesto riguarda, in relazione ad ogni singolo intervento:

- rendicontazione e controllo delle azioni mediante lo svolgimento delle attività di verifica on desk sulla documentazione di rendicontazione finale presentata dagli Organismi intermedi;
- verifiche sulle rendicontazioni e sulle relazioni delle attività svolte e sui risultati conseguiti predisposti dagli Organismi intermedi;
- assistenza nella fase di preparazione delle autorizzazioni al pagamento e al rimborso delle risorse non spese;
- supporto tecnico-organizzativo e partecipazione agli audit da parte della Commissione europea e di altri organi di controllo nazionali ed europei.

Linea di servizio n. 2: Assistenza tecnica all'autorità di Certificazione del FEG

2.1. Supporto all'elaborazione delle dichiarazioni certificate della spesa

Nell'ambito della presente Linea di servizio, l'Operatore selezionato dovrà fornire supporto alla funzione di certificazione.

Si evidenzia che la funzione di certificazione relativa agli interventi cofinanziati dal FEG è limitata alla fase finale degli interventi, non essendo previsti controlli in itinere a carico dell'AdC.

Si richiedono, in particolare, i seguenti servizi:

- a) aggiornamento del sistema di gestione e controllo e della manualistica sulle procedure relative alla certificazione;
- b) valutazione dei risultati dei controlli svolti dall'AdA e dall'AdG e nella conseguente verifica dell'importo rendicontato;
- c) trasmissione alla Ce delle dichiarazioni certificate delle spese attraverso il sistema SFC;
- d) supporto tecnico-organizzativo e partecipazione agli incontri organizzati nell'ambito del FEG sulle tematiche inerenti alla certificazione delle spese;
- e) supporto tecnico-organizzativo e partecipazione agli audit da parte della Ce e di altri organi di controllo nazionali ed europei.

Linea di servizio n. 3: Assistenza tecnica per le procedure di controllo e chiusura dei progetti finanziati dal Fpa

3.1 Supporto tecnico-gestionale ai controlli sulle rendicontazioni dei progetti finanziati dal Fpa

L'Anpal ha approvato 5 interventi regionali a valere sul Fpa. Di questi cinque, quattro sono stati effettivamente avviati. Per due delle Regioni i controlli sono conclusi, per le altre due i controlli sono ancora in corso. La dimensione media dei rendiconti in corso di controllo è approssimativamente di 700.000 euro, sui quali sono svolti controlli a campione on desk nell'ordine di almeno il 10% delle spese rendicontate.

Si richiedono, in particolare, i seguenti servizi:

- a) svolgimento dei controlli sulle rendicontazioni presentate dalla Regioni mediante lo svolgimento delle attività di verifica on desk sulla documentazione presentata, compresa l'elaborazione dei relativi verbali di controllo e delle conseguenti comunicazioni alle Regioni;
- b) monitoraggio dell'erogazione dei saldi e delle restituzioni.

Nel caso in cui Anpal dovesse attivare ulteriori progetti analoghi potrà essere richiesto un supporto anche in relazione a:

- c) l'analisi di contesto e la valutazione delle domande di intervento presentate dalle Regioni, anche in funzione della loro eventuale finanziabilità, in tutto o in parte, con il FEG;
- d) l'aggiornamento del sistema di gestione e controllo del Fpa, che tenga conto delle esigenze di coerenza con quanto previsto dal sistema di gestione e controllo del FEG;

- e) affiancamento consulenziale alle Regioni per l'elaborazione del proprio sistema di gestione e controllo;
- f) monitoraggio e relazioni sulle attività, mediante l'acquisizione, l'analisi e l'elaborazione dei dati sull'attuazione degli interventi FPA, trasmessi dai soggetti responsabili dell'attuazione (Regioni).

III. PERIODO E TEMPISTICA DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI RICHIESTI

La specifica tempistica di esecuzione dei servizi tutti suindicati sarà ovviamente strettamente dipendente dalle concrete occorrenze di supporto che andranno a manifestarsi in capo all'Agenzia.

In ogni caso si tratterà di servizio di natura tendenzialmente continuativa, per una durata complessiva stabilita in mesi 36 (trentasei).

Saranno tuttavia prevista speciale facoltà di recesso nelle seguenti ipotesi:

- qualora, sulla base degli esiti del processo in corso per l'approvazione di nuovo Regolamento eurounitario FEG, dovessero venire meno le esigenze di supporto specialistico oggetto del presente Capitolato;
- qualora sopraggiunga strumento di acquisto obbligatorio CONSIP (ad oggi non disponibile) per servizio corrispondente a quello qui in affidamento, per il quale siano previste condizioni economiche più vantaggiose, nonché una tempistica di subentro a regime compatibile con il fabbisogno dell'Agenzia.

La durata del contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice.

IV. GRUPPO DI LAVORO

I servizi oggetto di affidamento resi dall'Operatore affidatario a mezzo di gruppo di lavoro composito, altamente integrato al proprio interno, operante sotto la supervisione ed il coordinamento tecnico del capo progetto (v.si infra).

In considerazione della sostanziale omogeneità tipologica dei compiti in affidamento e della prevalenza delle attività di cui alla Linea di servizio 1, viene individuato un unico gruppo di lavoro per le tre Linee di servizio indicate al precedente paragrafo II, fatto salvo che già in offerta tecnica e comunque in corso di rapporto potrà essere definita una distribuzione funzionale degli impegni che tenga conto delle diverse Linee di servizio.

In ogni caso, la responsabilità complessiva e specifica della corretta ed utile prestazione dei servizi richiesti resta in capo all'Operatore economico affidatario, il quale dovrà dunque provvedere alla gestione e conduzione esterna del gruppo in modo da garantire la continuità ed efficacia delle attività allo stesso demandate.

Le risorse da impiegare nell'esecuzione del servizio in affidamento dovranno rispondere ai requisiti previsti dai profili di seguito descritti, da intendersi a tutti gli effetti come requisiti minimi.

Detto gruppo di lavoro offerto dovrà rispettare (per numerosità e qualificazione specifica delle risorse) la configurazione di seguito indicata.

a) Profilo del Capo progetto

Anzianità lavorativa di almeno quattordici anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno 10 anni di provata esperienza nella specifica materia oggetto dell'appalto (per "esperienza nella specifica materia oggetto dell'appalto" si intende esperienza in attività di supporto a P.A. nei processi di gestione e controllo di Programmi o Interventi comunitari) ed almeno 4 anni di provata esperienza nella specifica funzione di Capo progetto; fungerà da interlocutore unico con l'Amministrazione appaltante per tutto quanto concerne i servizi resi e gli aspetti amministrativi.

b) Profilo del coordinatore operativo di progetto / specialista

Anzianità lavorativa di almeno dieci anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno sette anni di provata esperienza nella specifica materia dell'appalto (attività di supporto a P.A. nei processi di gestione e controllo di Programmi o Interventi comunitari) ed almeno 2 nel ruolo di coordinatore operativo, comunque denominato:

Sono richieste, in particolare:

- competenze su temi di politica e normativa comunitaria;
- competenze su temi di programmazione, attuazione, monitoraggio, valutazione, controllo di interventi finanziati dai fondi UE;
- competenze sulla gestione finanziaria e contabile dei contributi comunitari, anche in conformità alle norme internazionalmente riconosciute;
- competenze su temi di gestione dei programmi, di progetto e di gestione dei rischi;
- competenze su normativa e strumenti di politica attiva del lavoro, di incentivi all'occupazione e ammortizzatori sociali;
- conoscenza di una o più lingue straniere di lavoro della Commissione europea (inglese, francese e tedesco).

c) Profilo dei Consulenti senior

Anzianità lavorativa di almeno sette anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno quattro anni di provata esperienza nella specifica materia dell'appalto (attività di supporto a P.A. nei processi di gestione e controllo di Programmi o Interventi comunitari).

Sono richieste, in particolare:

- competenza in materia di procedure e normativa nazionale ed euronitaria di riferimento;
- competenze su temi di programmazione, monitoraggio, valutazione, rendicontazione, controllo di interventi finanziati dai fondi UE;
- competenze sulla gestione finanziaria e contabile dei contributi comunitari, conformemente alle norme internazionalmente riconosciute;
- conoscenza di una o più lingue straniere di lavoro della Commissione europea (inglese, francese e tedesco);
- competenza in materia di mercato del lavoro e delle politiche attive del lavoro, delle relazioni industriali e sindacali e dei sistemi previdenziali nonché delle procedure e della normativa nazionale e comunitaria di riferimento;
- competenza in materia di strumenti attuativi delle politiche attive del lavoro;
- competenza in materia di analisi di contesto/fattibilità propedeutiche alla richiesta di finanziamenti pubblici comunitari, nazionali o regionali.

d) *Profilo dei Consulenti junior*

Anzianità lavorativa di almeno quattro anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno tre anni di provata esperienza nella specifica materia oggetto dell'appalto (per "esperienza nella specifica materia oggetto dell'appalto" si intende esperienza in attività di supporto a P.A. nei processi di gestione e controllo di Programmi o Interventi comunitari).

Per la figura del consulente junior a tempo pieno (media tendenziale 18 giornate mese, v.si appresso) sono richieste, inoltre, specifiche competenze in ordine a:

- procedure e normativa nazionale e comunitaria di riferimento;
- temi di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo di interventi finanziati dai fondi comunitari;
- analisi di contesto/fattibilità propedeutiche alla richiesta di finanziamenti pubblici comunitari, nazionali o regionali;
- metodologie di rendicontazione, controllo, campionamento.

Per la figura del consulente junior non a tempo pieno (media tendenziale 1 giornate mese, v.si appresso) sono richieste specifiche competenze in ordine alla gestione e sviluppo di sistemi informativi on line, al fine di assicurare l'aggiornamento e l'evoluzione del Sistema informativo sul FEG.

Il numero di risorse per profilo ed i rispettivi volumi di impegno, sono di seguito indicati:

- Capo progetto: n. 1 risorsa, per 1 giornata al mese (media tendenziale), per complessive 36 giornate lavoro;

- Coordinatore operativo: n. 1 risorsa, per 12 giornate al mese (media tendenziale), per complessive 432 giornate lavoro;
- Esperti senior: n. 2 risorse, ciascuna per 18 giornate mese (media tendenziale), per complessive 648 giornate lavoro ognuna;
- Esperti junior: n. 1 risorsa, per 18 giornate mese (media tendenziale), per complessive 648 giornate lavoro, oltre a n. 1 risorsa per 1 gg mese (media tendenziale), per complessive 36 giornate.

e) Figure specialistiche

Ad integrazione del suindicato gruppo di lavoro, Anpal potrà richiedere l'intervento di figure specialistiche destinate ad operare con riferimento a specifici temi o specifiche problematiche, rispondenti al profilo generale nel prosieguo indicato come specialista, in possesso di provata esperienza, di durata almeno decennale, negli specifici settori di competenza.

In particolare, potranno essere richieste figure professionali per supporto specialistico riconducibili a tutte le tematiche previste nella Programmazione 2014-2020 e, a titolo indicativo ma non esclusivo, alle seguenti tipologie:

- specialista in temi di normativa comunitaria;
- specialista in temi di contabilità, fiscalità e finanza;
- specialista in ambito giuridico (diritto amministrativo, contratti pubblici e appalti, diritto societario, diritto del lavoro, ammortizzatori sociali e altri strumenti di sostegno al reddito);
- specialista in temi occupazionali e progettazione e attuazione di politiche attive;
- specialista in temi relativi agli aiuti di Stato.

Si precisa che si tratta di una componente del servizio avente carattere opzionale, che sarà dunque attivata da ANPAL, qualora ne ricorra l'esigenza ed a misura di questa, attraverso richiesta espressa.

Il volume complessivo di giornate lavoro che potrà comunque essere richiesto dall'Amministrazione, cumulativamente, per la categoria degli specialisti è fissato in 54 (cinquantaquattro).

Ferma rimanendo l'unicità organica e funzionale del gruppo di lavoro, si prevede che l'impegno complessivo del gruppo medesimo andrà a seguire la seguente distribuzione funzionale fra le Linee di servizio di cui si compone l'appalto in affidamento:

Linea 1: 80 % circa.

Linea 2: 10 % circa.

Linea 3: 10 % circa.

Trattasi peraltro di percentuali meramente orientative, in quanto la distribuzione effettiva verrà determinata solo a consuntivo delle azioni richieste e poste in essere. Data la tipologia e la tempistica delle attività previste, le linee 1 e 2 saranno implementate in funzione dell'andamento delle fasi delle stesse.

V. INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI ALLA SICUREZZA DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008

Relativamente a quanto previsto dal D.Lgs. del 09.04.2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, circa l'obbligo del datore di lavoro committente di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), si fa riferimento all'art. 3-bis del D.Lgs. cit., il quale dispone che l'obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale; allo stesso modo l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, con deliberazione n. 3 del 05.03.2008, si è espressa nel senso di "escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza (...) per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante". Ne consegue che, stante la natura prettamente intellettuale del servizio di cui trattasi, non è necessario redigere il DUVRI e i costi della sicurezza per i rischi da interferenze sono stimabili pari a € 0,00.

Nella valutazione di congruità delle offerte di gara si terrà comunque conto degli oneri per la sicurezza da rischio specifico o aziendali riferibili alla esecuzione dell'appalto in affidamento.

VI. CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI

VI.1 Costi della sicurezza

Relativamente ai costi della sicurezza da interferenze, si è detto già al paragrafo precedente che tali costi non sussistono in relazione alla presente operazione. Gli oneri di sicurezza da rischio specifico, i quali dovranno in ogni caso essere adeguatamente considerati dai concorrenti in sede di offerta, agli effetti della presente analisi (nella specifica prospettiva della stima del costo complessivo dell'intervento) si intendono compresi nella voce relativa alle spese generali.

VI.2 Importo a base d'asta

Il valore massimo dell'affidamento e quindi l'importo da porre a base di gara è stato stimato complessivi € 844.650,00 (ottocentoquarantaquattromilaseicentocinquanta) oltre IVA ed altri eventuali oneri di legge.

Parametri realizzativi

Per la determinazione di tale importo sono stati impiegati parametri realizzativi individuati essenzialmente attraverso raffronti diretti con servizi corrispondenti od analoghi acquisiti da ANPAL nel settore di riferimento, tenuto conto dello specifico quadro di fabbisogni descritto nei paragrafi precedenti

Si tratta, più esattamente, dei parametri relativi alla composizione del gruppo di lavoro dedicato ed alla consistenza dei volumi richiesti per singola risorsa sopra indicati al precedente paragrafo

IV.

Parametri economici

Per la determinazione delle tariffe unitarie (onnicomprensive di ogni onere e spesa) da applicarsi all'impiego delle risorse umane che saranno incaricate di rendere i servizi in affidamento è stata condotta analisi di mercato prendendo a riferimento contratti tipologicamente analoghi stipulati in tempi prossimi da ANPAL o da altre Amministrazioni.

In ragione della centralità, emersa a riguardo, delle operazioni contrattuali condotte ambito CONSIP ed in particolare in ambito Convenzione Consip per attività di supporto specialistico (verso AdG e AdC) in ordine ai Programmi operativi rientranti nella programmazione dei Fondi SIE 2014-2010, sono state infine prese individuate come congrue, ovvero rappresentative dei correnti parametri di mercato, tariffe unitarie di conto (per g/l) omologate (salvo lieve approssimazione al ribasso) alle tariffe stabilite nella Convenzione Consip di riferimento del PON SPAO (FSE), a titolarità della scrivente Agenzia, stipulata nel luglio 2017 per attività di supporto specialistico (verso AdG e AdC) nell'ambito del PON medesimo.

Sono stati comunque tenuti in debito conto anche i costi lordi risultanti dagli strumenti di contrattazione collettiva ritenuti maggiormente pertinenti o prossimi rispetto all'oggetto dell'intervento, ricostruiti in termini di costi aziendali complessivi sulla base delle apposite tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro (con riguardo ai settori maggiormente prossimi).

Il risultato di tale analisi ha portato alla individuazione dei seguenti importi unitari e complessivi, da ritenersi comprensivi di ogni onere e spesa (IVA solamente esclusa).

<i>Risorsa/e</i>	<i>n. gg complessive stimate nel triennio</i>	<i>importo unitario (in €)</i>	<i>Totali (in €)</i>
n. 1 Capo progetto	36	600	21.600
n. 1 Coordinatore operativo	432	365	157.680
n. 2 Consulenti senior	1.296	365	473.040
n. 2 Consulenti junior	684	250	171.000
Specialisti (on demand)	54	395	21.330
Totale			844.650

Si fa presente che tali tariffe (IVA a parte) si intendono al lordo di ogni onere e spesa, comprese quelle generali, nonché quelle relative alle attrezzature di tipo informatico ad uso personale delle risorse suindicate.

VI.3 Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi

L'Amministrazione procedente intende provvedere alle attività necessarie all'affidamento del servizio ed al controllo della fase di esecuzione del contratto a mezzo di proprio personale o di altro personale pubblico di cui possa avvalersi senza oneri aggiuntivi.

Nel prospetto degli oneri di cui trattasi non vi è inoltre necessità di considerare le spese per la pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. o degli estratti del medesimo sui quotidiani, in quanto in ambo i casi da rimborsarsi - *ex lege* - da parte del concorrente aggiudicatario.

Di conseguenza, l'elenco delle voci di spesa stimate necessarie per l'acquisizione dei servizi oggetto del contratto in affidamento (salvo variazioni sui costi interni, in relazione a scelte di carattere organizzativo ancora da compiersi) può formularsi come segue:

a) corrispettivo massimo di competenza del Fornitore	= € 844.650,00
b) IVA sul detto importo (ad aliquota corrente, pari al 22%)	= € 185.823,00
c) contributo gara (ANAC) a carico pubblico	= € 600,00
per un totale ad oggi stimabile pari, quindi, ad	€ 1.031.073,00

VII. CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE, SCHEMA DI CONTRATTO E DISCIPLINARE DI GARA

Si allega il testo del Capitolato predisposto ed unito schema di contratto, nonché il relativo Disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui al Bando-tipo ANAC n. 1/2017 (con le variazioni apportate in ragione della forma telematica della procedura).



PROCEDURA DI GARA APERTA

**per l'affidamento di servizi di assistenza tecnica e gestionale all'ANPAL
per gli interventi finanziati dal Fondo Europeo di adeguamento alla
Globalizzazione (FEG) e dal Fondo per le Politiche Attive (FPA)**

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

I. CONTESTO DI RIFERIMENTO

I.1) L'ANPAL - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro è responsabile della gestione, dell'attuazione e del controllo delle azioni sostenute da finanziamenti dell'Unione europea (Ue) attraverso il Fondo europeo di adeguamento alla Globalizzazione (di seguito FEG).

Il FEG è lo strumento creato dall'Ue per dimostrare solidarietà e sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi finanziaria ed economica globale oppure a causa di una nuova crisi economica e finanziaria globale.

Ai sensi del Regolamento (Ue) n. 1309/2013, il FEG è attivo per la durata del quadro finanziario pluriennale dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. Oltre al Regolamento 1309/2013, costituisce documentazione necessaria alla comprensione del funzionamento del Fondo la pubblicazione "FAQ agosto 2019" della Commissione europea (di seguito Ce), reperibile al seguente indirizzo <https://www.anpal.gov.it/europa/fondo-europeo-di-adeguamento-alla-globalizzazione-FEG/documenti>, insieme ad altra documentazione pertinente.

Il FEG copre fino al 60% dei costi sostenuti per la realizzazione di interventi personalizzati destinati ai singoli lavoratori e comprendenti azioni quali: misure di politica attiva del lavoro (ad es. formazione, orientamento, assistenza alla promozione d'impresa), misure speciali di durata limitata (ad es. indennità per la ricerca di un lavoro, incentivi all'assunzione destinati ai datori di lavoro, indennità di mobilità territoriale, indennità di soggiorno o di formazione), misure volte a

incentivare i disoccupati svantaggiati, giovani e meno giovani, a rimanere o ritornare nel mercato del lavoro. Il FEG è un fondo fuori bilancio e può essere attivato su domanda degli Stati membri interessati.

Anpal, in quanto Autorità italiana competente, presenta alla Ce le richieste di contributo finanziario a valere sul FEG su istanza di una o più Regioni interessate da una specifica crisi occupazionale.

L'Anpal e le Regioni (in qualità di Organismi Intermedi a seguito della stipula di un accordo di attuazione con l'Anpal stessa) utilizzano il contributo in un arco di (circa) 24 mesi, realizzando le misure ammesse a cofinanziamento.

Le domande devono contenere le informazioni richieste dall'art. 8 del Regolamento (UE) n. 1309/2013. I criteri di intervento sono indicati dall'art. 4 del medesimo Regolamento (UE) n. 1309/2013. In particolare, le domande di finanziamento devono essere motivate dalle gravi perturbazioni economiche indicate nel citato art. 4, che trovano origine in trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione ovvero causate dalla crisi economica e finanziaria globale, e che comportano:

- almeno 500 esuberanti o la cessazione dell'attività di lavoratori autonomi nell'arco di quattro mesi in un'impresa o gruppo di imprese e nel relativo indotto (fornitori e produttori a valle);
- almeno 500 esuberanti o la cessazione dell'attività di lavoratori autonomi nell'arco di nove mesi in imprese appartenenti a uno stesso settore produttivo e localizzate in una o due Regioni contigue.

I punti precedenti possono essere parzialmente derogati nel caso in cui gli esuberanti si verifichino in mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in circostanze eccezionali e qualora gli esuberanti abbiano un'incidenza molto grave sull'occupazione e sull'economia locale, regionale o nazionale.

I beneficiari ammissibili ai fini del FEG sono:

- i lavoratori il cui contratto di lavoro si sia concluso anticipatamente per collocamento in esubero oppure giunto a scadenza nel corso del periodo di riferimento e non rinnovato;
- i lavoratori autonomi che abbiano impiegato un massimo di 10 lavoratori che erano stati collocati in esubero e la cui attività sia cessata;
- i Neet (Not in Education, Employment or Training) di età inferiore ai 25 anni o, qualora gli Stati membri lo decidano, di età inferiore ai 30 anni, in numero uguale a quello dei beneficiari interessati, a condizione che almeno una parte degli esuberanti sia ubicata in regioni di livello NUTS 2 ammissibili nell'ambito dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (Iog).

Presso l'Anpal sono incardinate le funzioni di Autorità di gestione e di certificazione.

Si rappresenta, inoltre, che è attualmente in corso il negoziato per l'approvazione di un Regolamento Ue su FEG per il periodo post 2020. La proposta della Ce e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo sono disponibili al seguente link <https://www.anpal.gov.it/FEG-post-2020>, dove saranno pubblicati eventuali aggiornamenti sull'approvazione del Regolamento Ue.

I.2) L'Anpal è responsabile del controllo delle azioni sostenute dal Fondo per le politiche attive (Fpa) previsto dalla legge n. 147 del 2013 e attuato con il decreto ministeriale del 14 novembre 2014.

Il FPA ha finanziato 5 progetti presentati dalla Regioni Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche e Sardegna, che prevedevano azioni di riqualificazione e ricollocazione professionale, corrispondenti od analoghe a quelle del FEG, quali, a titolo esemplificativo: sperimentazione del contratto di ricollocazione; percorsi di orientamento formativo; percorsi formativi professionalizzanti, di aggiornamento e specializzazione, di potenziamento di competenze chiave, di alta formazione, per la ricerca attiva di lavoro e per l'autoimprenditorialità; tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro; supporto alle attività professionali autonome, alla creazione d'impresa e al rilevamento di imprese da parte dei lavoratori e alle attività di cooperazione; incentivi all'assunzione e incentivi per la mobilità territoriale dei lavoratori. L'attuazione dei progetti è terminata, sono in corso le attività di chiusura e di controllo dei rendiconti ai fini delle erogazioni alle Regioni degli eventuali saldi o della determinazione delle restituzioni, ove dovute.

II. OGGETTO DEI SERVIZI IN AFFIDAMENTO

Per l'assolvimento di tali funzioni e di tutti i compiti derivanti dai ruoli sopra descritti, la scrivente Agenzia ha necessità di acquisire da Operatore economico altamente specializzato un adeguato supporto di natura tecnica e gestionale, specificamente mirato all'individuazione e all'attivazione degli interventi cofinanziati dal FEG o dal FPA e relativa gestione, controllo e certificazione.

Si precisa che viene affidato un unico servizio che prevede al suo interno anche il supporto agli interventi del FPA in ragione della stretta analogia strutturale, funzionale e procedurale che lega questi ultimi interventi agli interventi cofinanziati dal FEG, di modo che l'attivazione di un unico gruppo unico di specialisti a supporto presenta obiettivi e consistenti vantaggi in termini sia di efficienza che di efficacia dell'intervento.

Alla selezione dell'Operatore anzidetto la scrivente Agenzia intende provvedere a mezzo di apposita procedura di gara aperta, della quale il presente atto costituisce il capitolato prestazionale.

I servizi in affidamento si compongono di tre linee funzionalmente distinte, ancorché tipologicamente omogenee, di seguito partitamente descritte.

Linea di servizio n. 1: Assistenza tecnica all'Autorità di Gestione del FEG

1.1. Supporto alla diffusione della conoscenza sul FEG e alla individuazione delle situazioni di crisi che potenzialmente possono fruire dell'assistenza del FEG

Il numero e la tipologia degli interventi cofinanziati dal FEG non possono essere determinati e conosciuti ad inizio programmazione, dipendendo dal verificarsi di situazioni di crisi con

particolari caratteristiche e dalla volontà dello Stato membro di presentare una domanda di assistenza alla Ce.

Si rende, pertanto, necessaria un'attività volta a rendere nota agli operatori professionali del settore, pubblici e privati, l'esistenza dello strumento e il suo funzionamento, compreso l'aggiornamento sulle modalità operative e gestionali, sulla performance dei finanziamenti, sulle esperienze europee di maggior rilievo.

In particolare, è richiesto supporto di ordine tecnico-gestionale all'AdG, in relazione a:

- a) la sensibilizzazione e l'informazione sul FEG (in relazione sia a quanto previsto dal Regolamento Ue 1309/2013 sia dal futuro Regolamento sul FEG post 2020) nei confronti dei soggetti potenzialmente interessati, quali, ad esempio, Regioni e Province autonome, altre Amministrazioni centrali, ordini e comunità professionali coinvolti in funzione consulenziale nella gestione di crisi aziendali, attraverso, ad esempio: l'organizzazione di incontri periodici di natura seminariale e riunioni realizzate sull'intero territorio italiano, l'individuazione e la partecipazione ad incontri organizzati da soggetti diversi dall'Anpal e di interesse ai fini della individuazione e valutazione delle situazioni di crisi aziendali con esuberi, la progettazione e la realizzazione di prodotti informativi sul FEG, con particolare riferimento al post 2020, l'elaborazione di contributi per l'alimentazione dei canali di comunicazione dell'Anpal (sito, profili twitter, fb, ecc.);
- b) l'approfondimento e il monitoraggio costante di casi di crisi individuate in autonomia, attraverso fonti di informazione pubblica (ad esempio organi di stampa, pubblicazioni e dati dell'Osservatorio europeo sul cambiamento – Emcc, ecc.) o individuati in quanto noti ad Anpal in virtù di sue attività istituzionali, quali, ad esempio, la partecipazione ai Gruppi di coordinamento e controllo delle aree di crisi complessa coordinati dal Mise, ai fini di una valutazione delle condizioni di ammissibilità al FEG, anche in prospettiva evolutiva;
- c) l'analisi della regolamentazione comunitaria applicabile al FEG e della ulteriore documentazione quali, ad esempio, rapporti di valutazione e le Faq di fonte comunitaria, compresa l'elaborazione di quesiti alla Ce con particolare riferimento al post 2020.

1.2. Supporto all'attivazione degli interventi cofinanziati dal FEG

In particolare, è richiesto supporto di ordine tecnico-gestionale all'AdG, in relazione a:

- a) singole situazioni di crisi per le quali le Regioni presentano domanda di assistenza al Fondo al fine di verificarne la rispondenza alle condizioni di ammissibilità stabilite dal Regolamento sul FEG;
- b) l'analisi di contesto e predisposizione delle domande di accesso al cofinanziamento a carico del FEG, secondo i format predisposti sul sistema SFC della Ce, in stretto raccordo con le Regioni coinvolte e con la Ce stessa. Tale servizio comprende il supporto alla gestione dei rapporti con Regioni e Ce, propedeutici alla predisposizione delle domande di intervento, con particolare riferimento alla elaborazione di eventuali quesiti in ordine alla progettazione dell'intervento e alla ammissibilità di procedure e misure;
- c) l'assistenza alle Regioni per l'attuazione degli interventi mediante un affiancamento su richiesta sugli aspetti tecnici e applicativi del Regolamento FEG e altra normativa di riferimento;

- d) l'aggiornamento delle procedure e degli adempimenti della funzione di gestione del FEG, quali il sistema di gestione e controllo e la relativa manualistica;
- e) la preparazione e l'assistenza in occasione di riunioni presso gli organismi comunitari aventi ad oggetto la regolamentazione del FEG.

1.3 Supporto all'attuazione delle misure a diretta gestione dell'Anpal

In alcuni interventi possono essere previste misure a diretta gestione di Anpal, come ad esempio l'assegno di ricollocazione. In questi casi, si richiedono, in particolare, i seguenti servizi:

- a) elaborazione o adattamento della documentazione di attuazione della misura, quale: avvisi, modulistica, faq, comunicazioni ai destinatari, ecc.;
- b) assistenza ai soggetti attuatori e ai beneficiari;
- c) monitoraggio fisico e finanziario dell'andamento della misura e alimentazione del sistema informativo del FEG;
- d) rendicontazione della misura.

1.4. Supporto alle attività di monitoraggio degli interventi avviati

Si richiedono, in particolare, i seguenti servizi:

- a) sviluppo dell'attuale Sistema informativo per il monitoraggio degli interventi finanziati dal FEG; lo strumento dovrà essere in grado di raccogliere informazioni puntuali sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario, funzionali alla valutazione in itinere dei risultati di processo e di realizzazione delle misure;
- b) monitoraggio e reporting delle attività, mediante l'acquisizione, l'analisi e l'elaborazione dei dati sull'attuazione degli interventi FEG, trasmessi tramite il sistema informativo dai soggetti responsabili dell'attuazione (Regioni ed eventualmente Anpal stessa);
- c) sviluppo di una reportistica che permetta di selezionare dal Sistema le informazioni necessarie per la valutazione e i controlli di loro competenza;
- d) assistenza nei confronti delle Amministrazioni regionali, per il conferimento dei dati sul sistema informativo.

1.5 Supporto ai controlli delle misure attuate dall'OI e dall'Anpal

Anpal esegue, in una fase il più possibile precoce degli interventi, controlli on desk e in loco sui sistemi di gestione e controllo adottati dagli OI per gli interventi cofinanziati dal FEG e sulle spese da questi effettuate, nella misura minima del 10% della spesa.

Il supporto richiesto riguarda, in relazione ad ogni singolo intervento:

- a) controlli on desk e in loco sul Sigeco adottato dalle Regioni;
- b) controlli, on desk e in loco a campione sulle spese sostenute dalle Regioni.

Inoltre, in alcuni interventi possono essere previste misure a diretta gestione di Anpal, come ad esempio l'assegno di ricollocazione, sulle quali pure è necessario svolgere controlli di primo livello. In questi casi i controlli saranno svolti da un altro ufficio dell'Anpal, al fine di garantirne la terzietà, ma viene richiesto:

- c) un supporto per l'elaborazione di un sistema di gestione e controllo specifico per la misura e per la valutazione degli esiti del controllo e atti conseguenti.

1.6 Supporto nell'ambito delle attività di rendicontazione degli interventi

Il supporto richiesto riguarda, in relazione ad ogni singolo intervento:

- a) rendicontazione e controllo delle azioni mediante lo svolgimento delle attività di verifica on desk sulla documentazione di rendicontazione finale presentata dagli Organismi intermedi;
- b) verifiche sulle rendicontazioni e sulle relazioni delle attività svolte e sui risultati conseguiti predisposti dagli Organismi intermedi;
- c) assistenza nella fase di preparazione delle autorizzazioni al pagamento e al rimborso delle risorse non spese;
- d) supporto tecnico-organizzativo e partecipazione agli audit da parte della Commissione europea e di altri organi di controllo nazionali ed europei.

Linea di servizio n. 2: Assistenza tecnica all'autorità di Certificazione del FEG

2.1. Supporto all'elaborazione delle dichiarazioni certificate della spesa

Nell'ambito della presente Linea di servizio, l'Operatore selezionato dovrà fornire supporto alla funzione di certificazione.

Si evidenzia che la funzione di certificazione relativa agli interventi cofinanziati dal FEG è limitata alla fase finale degli interventi, non essendo previsti controlli in itinere a carico dell'AdC.

Si richiedono, in particolare, i seguenti servizi:

- a) aggiornamento del sistema di gestione e controllo e della manualistica sulle procedure relative alla certificazione;
- b) valutazione dei risultati dei controlli svolti dall'AdA e dall'AdG e nella conseguente verifica dell'importo rendicontato;
- c) trasmissione alla Ce delle dichiarazioni certificate delle spese attraverso il sistema SFC;
- d) supporto tecnico-organizzativo e partecipazione agli incontri organizzati nell'ambito del FEG sulle tematiche inerenti alla certificazione delle spese;
- e) supporto tecnico-organizzativo e partecipazione agli audit da parte della Ce e di altri organi di controllo nazionali ed europei.

Linea di servizio n. 3: Assistenza tecnica per le procedure di controllo e chiusura dei progetti finanziati dal Fpa

3.1 Supporto tecnico-gestionale ai controlli sulle rendicontazioni dei progetti finanziati dal Fpa

L'Anpal ha approvato 5 interventi regionali a valere sul Fpa. Di questi cinque, quattro sono stati effettivamente avviati. Per due delle Regioni i controlli sono conclusi, per le altre due i controlli sono ancora in corso. La dimensione media dei rendiconti in corso di controllo è approssimativamente di 700.000 euro, sui quali sono svolti controlli a campione on desk nell'ordine di almeno il 10% delle spese rendicontate.

Si richiedono, in particolare, i seguenti servizi:

- a) svolgimento dei controlli sulle rendicontazioni presentate dalla Regioni mediante lo svolgimento delle attività di verifica on desk sulla documentazione presentata, compresa l'elaborazione dei relativi verbali di controllo e delle conseguenti comunicazioni alle Regioni;
- b) monitoraggio dell'erogazione dei saldi e delle restituzioni.

Nel caso in cui Anpal dovesse attivare ulteriori progetti analoghi potrà essere richiesto un supporto anche in relazione a:

- c) l'analisi di contesto e la valutazione delle domande di intervento presentate dalle Regioni, anche in funzione della loro eventuale finanziabilità, in tutto o in parte, con il FEG;
- d) l'aggiornamento del sistema di gestione e controllo del Fpa, che tenga conto delle esigenze di coerenza con quanto previsto dal sistema di gestione e controllo del FEG;
- e) affiancamento consulenziale alle Regioni per l'elaborazione del proprio sistema di gestione e controllo;
- f) monitoraggio e relazioni sulle attività, mediante l'acquisizione, l'analisi e l'elaborazione dei dati sull'attuazione degli interventi FPA, trasmessi dai soggetti responsabili dell'attuazione (Regioni).

III. PERIODO E TEMPISTICA DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI RICHIESTI

La specifica tempistica di esecuzione dei servizi tutti suindicati è ovviamente strettamente dipendente dalle concrete occorrenze di supporto che andranno a manifestarsi in capo all'Agenzia.

In ogni caso si tratterà di servizio di natura tendenzialmente continuativa, per una durata complessiva stabilita in mesi 36 (trentasei), fatto salvo l'esercizio del diritto di recesso di cui al successivo paragrafo VII.

La durata del contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice.

IV. GRUPPO DI LAVORO

I servizi oggetto del presente capitolato verranno resi dall'Operatore affidatario a mezzo di gruppo di lavoro composito, altamente integrato al proprio interno, operante sotto la supervisione ed il coordinamento tecnico del capo progetto (v.si infra).

In considerazione della sostanziale omogeneità tipologica dei compiti in affidamento e della prevalenza delle attività di cui alla Linea di servizio 1, viene individuato un unico gruppo di lavoro per le tre Linee di servizio indicate al precedente paragrafo II, fatto salvo che già in offerta tecnica e comunque in corso di rapporto potrà essere definita una distribuzione funzionale degli impegni che tenga conto delle diverse Linee di servizio.

In ogni caso, la responsabilità complessiva e specifica della corretta ed utile prestazione dei servizi richiesti resta in capo all'Operatore economico affidatario, il quale dovrà dunque provvedere alla gestione e conduzione esterna del gruppo in modo da garantire la continuità ed efficacia delle attività allo stesso demandate.

Le risorse da impiegare nell'esecuzione del servizio in affidamento dovranno rispondere ai requisiti previsti dai profili di seguito descritti, da intendersi a tutti gli effetti come requisiti minimi.

I nominativi delle figure professionali individuate verranno trasmessi dall'Operatore affidatario, al più tardi, entro i primi 8 giorni lavorativi successivi alla stipula del contratto unitamente ai relativi curricula, sottoscritti dalle risorse medesime e corredati di copia di documento di identità.

Nell'arco dell'intera durata dell'affidamento, i relativi profili professionali delle risorse impiegate saranno considerati invariati, non rilevando l'esperienza professionale acquisita in corso di rapporto rispetto alla qualifica di riferimento.

Detto gruppo di lavoro offerto dovrà rispettare (per numerosità e qualificazione specifica delle risorse) la configurazione di seguito indicata.

a) Profilo del Capo progetto

Anzianità lavorativa di almeno quattordici anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno 10 anni di provata esperienza nella specifica materia oggetto dell'appalto (per "esperienza nella specifica materia oggetto dell'appalto" si intende esperienza in attività di supporto a P.A. nei processi di gestione e controllo di Programmi o Interventi comunitari) ed almeno 4 anni di provata esperienza nella specifica funzione di Capo progetto; fungerà da interlocutore unico con l'Amministrazione appaltante per tutto quanto concerne i servizi resi e gli aspetti amministrativi.

b) Profilo del coordinatore operativo di progetto / specialista

Anzianità lavorativa di almeno dieci anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno sette anni di provata esperienza nella specifica materia dell'appalto (attività di supporto a P.A. nei processi di gestione e controllo di Programmi o Interventi comunitari) ed almeno 2 nel ruolo di

coordinatore operativo, comunque denominato:

Sono richieste, in particolare:

- competenze su temi di politica e normativa comunitaria;
- competenze su temi di programmazione, attuazione, monitoraggio, valutazione, controllo di interventi finanziati dai fondi UE;
- competenze sulla gestione finanziaria e contabile dei contributi comunitari, anche in conformità alle norme internazionalmente riconosciute;
- competenze su temi di gestione dei programmi, di progetto e di gestione dei rischi;
- competenze su normativa e strumenti di politica attiva del lavoro, di incentivi all'occupazione e ammortizzatori sociali;
- conoscenza di una o più lingue straniere di lavoro della Commissione europea (inglese, francese e tedesco).

c) Profilo dei Consulenti senior

Anzianità lavorativa di almeno sette anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno quattro anni di provata esperienza nella specifica materia dell'appalto (attività di supporto a P.A. nei processi di gestione e controllo di Programmi o Interventi comunitari).

Sono richieste, in particolare:

- competenza in materia di procedure e normativa nazionale ed euronitaria di riferimento;
- competenze su temi di programmazione, monitoraggio, valutazione, rendicontazione, controllo di interventi finanziati dai fondi UE;
- competenze sulla gestione finanziaria e contabile dei contributi comunitari, conformemente alle norme internazionalmente riconosciute;
- conoscenza di una o più lingue straniere di lavoro della Commissione europea (inglese, francese e tedesco);
- competenza in materia di mercato del lavoro e delle politiche attive del lavoro, delle relazioni industriali e sindacali e dei sistemi previdenziali nonché delle procedure e della normativa nazionale e comunitaria di riferimento;
- competenza in materia di strumenti attuativi delle politiche attive del lavoro;
- competenza in materia di analisi di contesto/fattibilità propedeutiche alla richiesta di finanziamenti pubblici comunitari, nazionali o regionali.

d) Profilo dei Consulenti junior

Anzianità lavorativa di almeno quattro anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero

specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno tre anni di provata esperienza nella specifica materia oggetto dell'appalto (per "esperienza nella specifica materia oggetto dell'appalto" si intende esperienza in attività di supporto a P.A. nei processi di gestione e controllo di Programmi o Interventi comunitari).

Per la figura del consulente junior a tempo pieno (media tendenziale 18 giornate mese, v.si appresso) sono richieste, inoltre, specifiche competenze in ordine a:

- procedure e normativa nazionale e comunitaria di riferimento;
- temi di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo di interventi finanziati dai fondi comunitari;
- analisi di contesto/fattibilità propedeutiche alla richiesta di finanziamenti pubblici comunitari, nazionali o regionali;
- metodologie di rendicontazione, controllo, campionamento.

Per la figura del consulente junior non a tempo pieno (media tendenziale 1 giornata mese, v.si appresso) sono richieste specifiche competenze in ordine a gestione e sviluppo di sistemi informativi on line, al fine di assicurare l'aggiornamento e l'evoluzione del Sistema informativo sul FEG.

Il numero di risorse per profilo ed i rispettivi volumi di impegno, sono di seguito indicati:

- Capo progetto: n. 1 risorsa, per 1 giornata al mese (media tendenziale), per complessive 36 giornate lavoro;
- Coordinatore operativo / specialista: n. 1 risorsa, per 12 giornate al mese (media tendenziale), per complessive 432 giornate lavoro;
- Esperti senior: n. 2 risorse, ciascuna per 18 giornate mese (media tendenziale), per complessive 648 giornate lavoro ognuna;
- Esperti junior: n. 1 risorsa, per 18 giornate mese (media tendenziale), per complessive 648 giornate lavoro, oltre a n. 1 risorsa per 1 gg mese (media tendenziale), per complessive 36 giornate.

e) Figure specialistiche

Ad integrazione del suindicato gruppo di lavoro, Anpal potrà richiedere l'intervento di figure specialistiche destinate ad operare con riferimento a specifici temi o specifiche problematiche, rispondenti al profilo generale nel prosieguo indicato come specialista, in possesso di provata esperienza, di durata almeno decennale, negli specifici settori di competenza.

In particolare, potranno essere richieste figure professionali per supporto specialistico riconducibili a tutte le tematiche previste nella Programmazione 2014-2020 e, a titolo indicativo ma non esclusivo, alle seguenti tipologie:

- specialista in temi di normativa comunitaria;
- specialista in temi di contabilità, fiscalità e finanza;

- specialista in ambito giuridico (diritto amministrativo, contratti pubblici e appalti, diritto societario, diritto del lavoro, ammortizzatori sociali e altri strumenti di sostegno al reddito);
- specialista in temi occupazionali e progettazione e attuazione di politiche attive;
- specialista in temi relativi agli aiuti di Stato.

Si precisa che si tratta di una componente del servizio avente carattere opzionale, che sarà dunque attivata da ANPAL, qualora ne ricorra l'esigenza ed a misura di questa, attraverso richiesta espressa.

Il volume complessivo di giornate lavoro che potrà comunque essere richiesto dall'Amministrazione, cumulativamente, per la categoria degli specialisti è fissato **in 54 (cinquantaquattro)**: rispetto a tale volume di impegno devono quindi essere conformate le offerte tecniche ed economiche di gara.

Tenuto conto della consistenza e delle caratteristiche del fabbisogno di supporto stimato e delle complessive esigenze di operatività del sistema supportato, la messa a disposizione di risorse professionali ulteriori rispetto a tutte quelle sopra indicate (od anche maggiori volumi di impegno delle medesime risorse) non sarà di per sé considerato elemento premiante dell'offerta. Le risorse messe a disposizione dall'Operatore aggiudicatario dovranno prestare la loro assistenza - salvo diversa indicazione dell'Amministrazione - presso gli uffici dell'Anpal.

Per la figura degli specialisti potranno peraltro essere concordate anche modalità diverse (ad es.: prestazione anche in remoto, con predisposizione di apposito registro delle giornate e relative attività svolte).

Ciascuna delle risorse messe a disposizione dall'Operatore dovrà essere autosufficiente sotto il profilo della strumentazione tecnologica necessaria allo svolgimento dell'attività di competenza. L'Operatore aggiudicatario è in ogni caso obbligato a non modificare il gruppo di lavoro offerto, se non per cause obiettivamente non imputabili al medesimo e comunque previa autorizzazione dell'Amministrazione committente.

Fermo quanto sopra, le risorse proposte in sostituzione dovranno possedere caratteristiche curriculari specifiche almeno pari a quelle delle risorse sostituite.

La sostituzione delle risorse verrà comunque considerata quale circostanza virtualmente produttiva dell'applicazione di penali contrattuali, secondo quanto in merito più esattamente indicato nello schema di contratto allegato al presente Capitolato.

Ferma rimanendo l'unicità organica e funzionale del gruppo di lavoro, si prevede che l'impegno complessivo del gruppo medesimo andrà a seguire la seguente distribuzione funzionale fra le Linee di servizio di cui si compone l'appalto in affidamento:

Linea 1: 80 % circa.

Linea 2: 10 % circa.

Linea 3: 10 % circa.

Trattasi peraltro di percentuali meramente orientative, in quanto la distribuzione effettiva verrà determinata solo a consuntivo delle azioni richieste e poste in essere. Data la tipologia e la tempistica delle attività previste, le linee 1 e 2 saranno implementate in funzione dell'andamento delle fasi delle stesse.

Il servizio nel suo complesso dovrà comunque venire erogato secondo modalità tali da determinare un sostanziale trasferimento di *know-how* dall'esecutore alle risorse interne degli Uffici beneficiari, con accrescimento delle abilità professionali di questi ultimi in relazione agli obiettivi perseguiti con i processi di attività di cui trattasi.

V. AMMONTARE MASSIMO DEI CORRISPETTIVI, BASE D'ASTA E TARIFFE UNITARIE D'IMPEGNO

Il corrispettivo massimo onnicomprensivo per l'espletamento dei servizi oggetto di gara è stabilito in **€ 844.650,00** (oltre IVA ed eventuali altri oneri obbligatori di legge), da intendersi quindi a tutti gli effetti quale base d'asta della procedura. Non sono ammesse offerte in aumento.

Il corrispettivo di effettiva competenza dell'Operatore affidatario sarà determinato dal numero delle giornate lavoro erogate dal gruppo di lavoro dedicato moltiplicato per le tariffe di impegno unitarie stabilite per ciascuna figura.

Tali tariffe saranno quelle specificate nell'offerta economica dei concorrenti.

In ogni caso, non saranno ammesse offerte che prevedano tariffe giornaliere di impegno superiori anche ad una soltanto delle tariffe sotto indicate:

Capo progetto:	€ 600,00;
Coordinatore di progetto	€ 365,00;
Consulente senior:	€ 365,00;
Consulente junior:	€ 250,00;
Specialista:	€ 395,00.

VI. PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ

L'affidatario del contratto dovrà formulare e sottoporre all'approvazione di ANPAL, entro 10 giorni dalla data di avvio delle attività, un Piano Generale di Lavoro di livello esecutivo, che, tenendo conto di tutto quanto richiesto dal capitolato, illustrerà nello specifico gli interventi pianificati nel tempo e distribuiti tra le risorse umane a disposizione.

Sulla scorta di tale piano generale saranno predisposti sei piani semestrali di attività, concordati con ANPAL, che costituiranno il riferimento di controllo dell'efficacia ed efficienza del servizio fornito. Detti piani semestrali dovranno essere consegnati con anticipo di almeno 15 (quindici) gg. naturali rispetto all'inizio del periodo di riferimento.

Le attività svolte dovranno essere descritte, distintamente per ciascuna Linea di servizio, con cadenza trimestrale, da parte dell'Operatore affidatario, in apposita relazione di avanzamento lavori.

Tali relazioni dovranno svilupparsi lungo le medesime direttrici di servizio previste nel Piano di lavoro generale, così da permettere un agevole ed efficace raffronto fra l'andamento delle attività programmato e l'andamento invece concretamente registrato dalle medesime.

Nelle stesse relazioni dovrà essere analiticamente indicato il volume di impegno, in termini di giornate lavoro, registrato per ciascun componente del gruppo di lavoro, sempre distintamente

per ciascuna Linea di servizio.

In allegato a tali relazioni dovrà essere consegnata l'eventuale documentazione integrativa utile alla illustrazione e dimostrazione dell'attività svolta (e comunque tutta la documentazione che l'Amministrazione in corso di rapporto riterrà di richiedere o acquisire).

VII. RECESSO

Salvo il diritto di recesso ordinario, ANPAL resta in facoltà di disporre l'anticipata cessazione del contratto, con preavviso non inferiore a giorni 40 nel caso in cui:

- sulla base degli esiti del processo in corso per l'approvazione di nuovo Regolamento eurounitario FEG, dovessero venire meno le esigenze di supporto specialistico oggetto del presente Capitolato;
- sopraggiunga strumento di acquisto obbligatorio CONSIP (ad oggi non disponibile) per servizio corrispondente a quello qui in affidamento, per il quale siano previste condizioni economiche più vantaggiose, nonché una tempistica di subentro a regime compatibile con il fabbisogno dell'Agenzia.

In entrambe tali ipotesi verranno riconosciuti al fornitore unicamente i corrispettivi maturati alla data di cessazione del rapporto.

VIII. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELL'OPERAZIONE

La presente operazione negoziale verrà finanziata con le risorse del Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al F.S.E., di cui agli artt. 25 della legge 845/78 e 9 della legge 236/93.

IX. TRATTAMENTO DEI DATI

Rispetto all'acquisizione, gestione e conservazione di eventuali dati di cui entrerà in possesso in esecuzione del servizio oggetto di gara, l'Operatore affidatario opererà, previa sottoscrizione di apposito accordo di nomina, quale responsabile del trattamento dei dati relativi designato dalla scrivente Agenzia, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale applicabile in materia di tutela dei dati personali.

X. OBBLIGHI E DIRITTI DELL'AFFIDATARIO

Gli obblighi e i diritti dell'affidatario, fermo quanto quivi stabilito, sono precisati nello schema di contratto allegato al presente capitolato di gara, da intendersi parte integrante del medesimo. Al momento della stipula del contratto di affidamento a tale schema - comunque entro i limiti

consentiti dall'ordinamento - potranno essere apportate quelle variazioni e/o integrazioni che risultassero in via obiettiva necessarie a seguito di modifiche al quadro regolamentare e programmatico di riferimento, nonché per obiettive sopravvenute preminenti ragioni di interesse pubblico.



DISCIPLINARE DI GARA EUROPEA

PROCEDURA DI GARA APERTA

per l'affidamento di servizi di assistenza tecnica e gestionale all'Anpal per gli interventi finanziati dal Fondo Europeo di adeguamento alla Globalizzazione (FEG) e dal Fondo per le Politiche attive (FPA)

CIG: _____

1. PREMESSE	3
1.1 IL SISTEMA.....	3
1.2 GESTORE DEL SISTEMA.....	5
1.3 REGISTRAZIONE.....	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
2.1 Documenti di gara	6
2.2 Chiarimenti	7
2.3 Comunicazioni	7
3. OGGETTO DEL CONTRATTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	7
4. DURATA DELL'APPALTO, SERVIZI ANALOGHI, RINNOVI E OPZIONI.....	8
4.1 Durata	8
4.2 Servizi analoghi, rinnovi e opzioni.....	8
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	9
6. REQUISITI GENERALI	10
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	11
7.1 Requisiti di idoneità.....	11
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	11
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale	12
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	12
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	13
8. AVVALIMENTO	13
9. SUBAPPALTO	14
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	14
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	17
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	18
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	22
14. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	23
14.1 Domanda di partecipazione	23
14.2 Documento di gara unico europeo.....	25
14.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	26
15. CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA	31
16. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA	32
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	32
17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	33
17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.....	35
17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	35
17.4 Metodo per il calcolo dei punteggi.....	36
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	36
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	37
20. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	38
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	39
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	39
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	41
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	41
25. REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA	44

1. PREMESSE

Con determina a contrarre **n. xxx del xx xxxx**, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – ANPAL, con sede in Roma, Via Fornovo n. 8, ha deliberato di bandire una gara europea a procedura aperta per l'affidamento di un Contratto avente ad oggetto l'affidamento di servizi di assistenza tecnica e gestionale alla scrivente Agenzia per gli interventi finanziati dal Fondo Europeo di adeguamento alla Globalizzazione (FEG) e dal Fondo per le Politiche attive (FPA).

L'affidamento avverrà mediante gara europea a procedura aperta dematerializzata e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è Roma codice NUTS ITE43.

CIG _____

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la dr.ssa Antonella De Biase, mail divisione2@anpal.gov.it.

1.1 Il Sistema

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l'utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo "Sistema"), conforme all'art. 40 e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara.

L' ANPAL si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider).

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- a) la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente;
- b) il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, co. 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005;
- c) la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l'offerta.

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A., conforme alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip S.p.a. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, l'Amministrazione, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.

Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire all'Amministrazione tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla procedura.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2. si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema.

In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^{-6} secondi).

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema esonerano la Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e l'Amministrazione da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il

Sistema medesimo. Ove possibile la Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it, di lasciare i dati identificativi dell'impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.

1.2 Gestore del sistema

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è l'ANPAL, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura a evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, Responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.

1.3 Registrazione

Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una *userid* e una *password* (d'ora innanzi anche "*account*"). L'*account* è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice

dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'*account* è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement. L'*account* creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'*account* riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'*account* all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, sub allegato 5), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Documento di progetto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del Codice (quivi in allegato 6), con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
 - 1.a) Capitolato descrittivo e prestazionale;
 - 1.b) Schema di contratto;
- 2) Bando di gara;
- 3) il presente Disciplinare di gara e i relativi allegati, quivi nel prosieguo esattamente individuati;
- 4) il documento Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione (quivi in allegato 5).

* * *

Per un accesso gratuito, illimitato e diretto, la documentazione di gara è disponibile, in formato elettronico, firmata digitalmente, sul sito <https://www.anpal.gov.it/> nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti". Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei

certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it. Sui suddetti siti Internet è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **dieci (10) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, firmato digitalmente almeno sei (6) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sui siti di cui al punto I.1 del Bando di gara. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Anche ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs.n. 50/2016, l'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita "*Area comunicazioni*" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'offerta.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l'Amministrazione lo riterrà opportuno, l'Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area del Sistema ad essa riservata.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'oggetto del contratto è quello riportato nella tabella che segue.

Tabella n. 1 – Oggetto del Contratto

n.	Descrizione servizio	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizi di assistenza tecnica e gestionale all'Anpal per gli interventi finanziati dal Fondo Europeo di adeguamento alla Globalizzazione (FEG) e dal Fondo per le Politiche attive (FPA)	79420000-4	P	€ 844.650,00
Importo totale a base d'asta				€ 844.650,00

L'importo a base di gara è al netto di IVA e/o di eventuali altre contributi di legge.

E' stato previsto un unico lotto poiché, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, la suddivisione dell'affidamento in più lotti funzionali o prestazionali non è stata ritenuta idonea, in ragione della sostanziale unitarietà ed organicità del servizio posto a gara, da erogarsi in via integrata da parte di un unico gruppo specialistico di supporto.

4. DURATA DELL'APPALTO, SERVIZI ANALOGHI, RINNOVI E OPZIONI

4.1 Durata

La durata dell'Appalto è di trentasei (36) mesi decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del contratto, salva la facoltà per la Stazione appaltante, ricorrendone i presupposti, di dare avvio all'esecuzione del servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Resta salvo l'esercizio del diritto di recesso di cui all'art. VII del Capitolo prestazionale.

4.2 Servizi analoghi, rinnovi e opzioni

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre (3) anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli previsti nel progetto posto alla base del presente affidamento, per una durata ulteriore non superiore ai trentasei (36) mesi, per un importo ulteriore non superiore al

prezzo di aggiudicazione, determinato in ragione delle medesime tariffe unitarie applicate al primo contratto.

La durata del contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, può imporre all'aggiudicatario dell'appalto l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui

all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità (vedasi allegato 2) costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.

7.1 Requisiti di idoneità

a) Iscrizione (se soggetto a ciò tenuto) nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Se il concorrente è costituito in cooperativa, si richiede l'iscrizione nell'apposito Albo delle Società Cooperative o nell'Albo Regionale delle Cooperative con oggetto sociale coerente con l'oggetto della gara. In ogni caso, tale iscrizione dovrà essere attestata all'interno della relativa sezione del DGUE.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

b) **Fatturato globale medio annuo** riferito agli ultimi tre (3) esercizi finanziari disponibili non

inferiore, per detto triennio, ad € 350.000,00; tale requisito è richiesto in quanto ritenuto indispensabile indice della capacità, in capo all'esecutore, di far fronte alle occorrenze di produzione nonché a quelle di anticipazione della spesa funzionale all'assolvimento dei compiti in via di affidamento, con particolare riferimento agli oneri di personale.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa, in formato pdf;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, in formato pdf.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre (3) anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

c) Esecuzione negli ultimi quattro anni dei seguenti servizi corrispondenti o analoghi ai servizi oggetto del Capitolato

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo quadriennio almeno un servizio analogo ai servizi oggetto del Capitolato di gara per un importo minimo (IVA esclusa) complessivamente non inferiore ad **€ 300.000,00**. Si precisa che verranno considerati analoghi esclusivamente servizi che abbiano ad oggetto servizi di assistenza tecnica e gestionale a supporto dell'attività di Pubbliche Amministrazioni (intendendosi per tali gli enti e le amministrazioni comprese nell'Elenco annuale ISTAT relativo alle Amministrazioni pubbliche inserite nel "Conto economico consolidato", individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 196/09) in materia di interventi finanziati da Fondi SIE o dal Fondo Europeo di adeguamento alla Globalizzazione (FEG) o dal Fondo per le Politiche attive (FPA).

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale firmato digitalmente dal sottoscrittore, o copia conforme firmata digitalmente dal concorrente, dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti formalmente privati (comunque compresi nel citato Elenco annuale ISTAT relativo alle Amministrazioni pubbliche inserite nel "Conto economico consolidato") mediante una delle seguenti modalità:

- originale firmato digitalmente dal sottoscrittore o copia autentica informatica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari, la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure negli altri registri indicati al **punto 7.1, lett. a)**, deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate, o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al **fatturato** di cui al **punto 7.2, lett. b)**, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo al servizio analogo pregresso di cui al precedente punto **7.3, lett. c)** (cd. servizio di punta), deve essere posseduto dalla Impresa mandataria.

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1, lett. a), deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria (punto 7.2, lettera b) nonché tecnica e professionale (punto 7.3, lett. c) devono essere posseduti e comprovati dai Consorzi di cui alle lettere b) e c)

dell'art. 45 del Codice con le modalità previste dal Codice medesimo, all'art. 47, in particolare.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi dell'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni, il subappalto è vietato.

Fermo rimanendo il divieto per l'Impresa aggiudicataria di subappaltare a terzi l'esecuzione integrale del contratto, non verrà considerato vincolante, in conformità alla sentenza della Corte di Giustizia UE 26 settembre 2019 in C-63/18, il limite massimo per il subappalto stabilito all'art. 105 del Codice, comma 2, terzo periodo (40 %).

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 16.893, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario; tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento

sul seguente apposito conto corrente intestato ad ANPAL: Banca di Credito Cooperativo di Roma
- Agenzia 3 – Via Sabotino, 6 00195 Roma - IBAN IT18F0832703399000000031000;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto 19 gennaio 2018 n. 31 (in G.U. del 10.04.2018) del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- 4) avere validità per almeno centottanta (180) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00 secondo le modalità riportate sul Portale ANAC, servizio "Gestione Contributi Gara".

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'A.N.AC., il partecipante deve inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema idonea ricevuta, secondo le modalità stabilite.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati all'Amministrazione, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, **a pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005.

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Amministrazione attraverso il Sistema, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore xx:xx del giorno indicato al punto IV.2.2) del Bando di gara**, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la sua irregolarità.

Si precisa che, in ragione della corrente situazione sanitaria straordinaria, tale termine è stato fissato in modo da assicurare un periodo per la presentazione delle offerte sensibilmente superiore a quello minimo stabilito all'art. 60, comma 1 e segg. del D.Lgs. n. 50 del 2016. Fatte salve nuove diverse occorrenze e valutazioni, la procedura detta non sarà peraltro oggetto di ulteriori provvedimenti di differimento o sospensione, tenuto conto che trattasi di procedura che riveste carattere di urgenza e da svolgersi in modalità interamente telematica.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l'Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed

eventualmente sostituirla.

La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto I.1 del Bando di gara.

* * *

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta tecnica;**

C – **Offerta economica.**

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella:

Documento	Sezione
Domanda di partecipazione	Domanda di partecipazione alla gara
DGUE concorrente	DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente
DGUE dell'ausiliaria	Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese ausiliarie
Dichiarazione integrativa dell'ausiliaria-contratto di avvalimento	Eventuale documentazione relativa all'avvalimento
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi
Procure	Eventuali procure
F23 attestante il pagamento del bollo	Comprova imposta di bollo
Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria	Eventuale documentazione necessaria ai fini della riduzione della cauzione
Dichiarazioni integrative	Dichiarazioni integrative
	Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva
Garanzia provvisoria e impegno	Cauzione provvisoria e documentazione a corredo
Documento attestante il pagamento del contributo CIG	Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC
Offerta tecnica Documento	Sezione
Relazione tecnica	Documentazione tecnica

Offerta economica Documento	Sezione
Offerta economica (<i>generata dal sistema</i>)	Offerta economica
Offerta economica di dettaglio	Offerta economica di dettaglio

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'OFFERTA dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l'OFFERTA si compone (ossia: Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

La presentazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

È sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell'offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di “conferma ed invio” della medesima.

Il Sistema utilizzato dall'Amministrazione adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'OFFERTA e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a., il Gestore del Sistema e l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura,

mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Si precisa inoltre che:

- l'OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'OFFERTA, chi ha presentato un'OFFERTA potrà ritirarla; un'OFFERTA ritirata equivarrà ad un'offerta non presentata;
- il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'OFFERTA, a pena di esclusione, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell'OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

* * *

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, nonché la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica (o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000, ove non prescritta al copia autentica). Laddove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno competente, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Documentazione amministrativa è costituita da: la domanda di partecipazione, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, che dovrà essere caricata a Sistema, è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato 1 al presente Disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta con firma digitale:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Nel caso in cui il concorrente utilizzi la “domanda di partecipazione” messa a disposizione dall'Amministrazione (allegato 1) essa deve essere predisposta e sottoscritta:

- a) in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti/costituendi da ciascuno dei soggetti che costituiscono /costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- b) in caso di aggregazioni di rete dall'organo comune, dalla mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c) nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo e da ognuna delle imprese esecutrici.

In tal caso il bollo è però dovuto:

- a) in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/constituendi, solo dalla mandataria capogruppo;
- b) nel caso di Aggregazioni di rete, dall'organo comune/mandataria;
- c) nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Modalità di pagamento del bollo

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione, salvo altro: dei dati identificativi del soggetto che effettua il pagamento; dei dati identificativi della scrivente Amministrazione, del codice tributo (456T) e della denominazione dell'iniziativa.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire all'Amministrazione entro il termine di presentazione dell'offerta, attraverso il Sistema, copia informatica dell'F23.

14.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito del MIT al link <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>,

Si forniscono di seguito alcune indicazioni sulle informazioni da rendersi all'interno del DGUE.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice

Questa parte andrà compilata inserendo i dati e le informazioni ivi previste.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica, in questo caso, la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- a) DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;

- b) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- c) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- d) originale (sottoscritto in forma digitale) o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto; a tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- e) PASSOE dell'ausiliario;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto (NON è invece necessario indicare i nominativi dei subappaltatori).

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare.

N.B.: ciascun soggetto che compila il DGUE dovrà presentare una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5, lettere c-bis, c-ter, c-quater, f-bis ed f-ter del Codice; cfr. punto 14.3.1 n. 1 del presente disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui paragrafo 7.1 del presente disciplinare;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 7.2 del presente disciplinare;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato (fermo quanto già sopra indicato):

- a) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- b) nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- c) nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani o di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, dovranno essere allegate dichiarazioni rese dai soggetti medesimi, ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, sottoscritte in forma digitale.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000, con la quale:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettere c-bis, c-ter, c-quater), f-bis) ed f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta il patto di integrità adottato dall' ANPAL sub allegato 2 unito al presente Disciplinare;

6. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; l'indirizzo PEC (**oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica) da utilizzarsi da parte dell'Amministrazione ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

7. autorizza la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale; tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; N.B.: a riguardo si specifica che le decisioni in ordine ad eventuali istanze di accesso agli atti di gara verranno adottate, senza necessità di nuova consultazione, sulla base delle dichiarazioni e della documentazione presentata in sede di offerta;

8. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Il Fornitore, nella medesima dichiarazione, attesterà: di essere in possesso dei requisiti di capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza; di essere quindi idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali; di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara ed in corso di esecuzione contrattuale, verrà nominato “Responsabile” del trattamento dei dati personali” per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR, previa verifica dei requisiti richiesti dalla disciplina vigente, nazionale e comunitaria da parte dell'Amministrazione. In tal caso, si impegna a presentare all'Amministrazione le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali e si impegna ad eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili al trattamento dei Dati Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) per il Responsabile del trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare del trattamento affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e alle nuove misure durante l'esecuzione del Contratto, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

10. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

* * *

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 10 potranno essere rese (seguendo preferibilmente il modello fornito sub allegato 3) o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

11. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

12. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

13. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:

14. copia conforme della/e certificazione/i di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica/giustificano la riduzione dell'importo della cauzione.

14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel

contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15. CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA

Con riferimento alla presente procedura, il concorrente deve a **pena di esclusione** dalla gara inviare e fare pervenire all'Amministrazione un'*Offerta Tecnica*, secondo la seguente procedura:

- a) invio attraverso il Sistema della ***Relazione Tecnica*** firmata digitalmente, contenente una proposta tecnico-organizzativa descrittiva, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1, di tutti gli elementi costitutivi dell'offerta, sotto il profilo organizzativo, metodologico, contenutistico, etc, nonché con indicazione quantitativa specifica, per ciascuna risorsa del gruppo di lavoro proposto (specialisti a parte) di eventuali valori di esperienza professionale specifica ulteriori rispetto ai valori minimi stabiliti al paragrafo IV del capitolato di gara (con riferimento al Criterio di valutazione n. 6 della griglia di valutazione riportata nella tabella di cui al successivo paragrafo 17.1 del presente atto).

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche dei servizi, per contenuti e modalità di erogazione, stabilite negli atti di gara e nel Capitolato in particolare, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, comunque nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

16. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA

Con riferimento alla presente procedura, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema, un'***Offerta economica*** secondo la procedura e le modalità che seguono:

a) inserimento nell'apposita sezione del Sistema del valore richiesto (ribasso percentuale unico offerto rispetto all'importo a base d'asta) con modalità solo in cifre; tale valore verrà riportato su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato.pdf "Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio PC; ii) sottoscritta digitalmente;

b) inoltre dovrà essere prodotto ulteriore documento costituito dall'**Offerta economica di dettaglio** (in conformità al modello sub allegato 4) che il concorrente dovrà inviare e far pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema nell'apposita sezione dopo averlo sottoscritto digitalmente (all'interno di tale offerta economica di dettaglio saranno indicate la tariffe di impegno onnicomprensiva per singola giornata/lavoro richieste per ciascuna delle risorse professionali offerte per lo svolgimento del servizio; si precisa, a riguardo, che il prodotto di tali tariffe (onnicomprenditive di ogni onere e spesa, esclusa solamente dell'IVA) per il numero di giornate rispettivamente offerte per le suindicate risorse dovrà corrispondere – per l'ammissibilità dell'offerta – al prezzo totale richiesto (al netto dell'IVA) per lo svolgimento del servizio, così come determinato in ragione del ribasso percentuale unico offerto.

L'“Offerta economica”, come detto, contiene il ribasso percentuale rispetto alla base d'asta. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati al secondo decimale (es. 630,874 viene troncato in 630,87). In caso di discordanza fra il ribasso percentuale indicato nella dichiarazione di offerta economica generata dal Sistema (sopra, lettera a) e l'offerta economica di dettaglio (sopra, lettera b), l'offerta verrà considerata indeterminata e quindi **esclusa** dalla procedura. Tuttavia, in caso di discordanze di valore complessivo inferiore ad 1 euro verrà ritenuta valida l'offerta più conveniente per l'Amministrazione).

Tanto la dichiarazione di offerta economica generata dal sistema come l'offerta economica di dettaglio, **a pena di esclusione**, sono sottoscritte con firma digitale con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il Contratto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Qualità dell'offerta tecnica (criteri discrezionali, fatta eccezione per i criteri di cui ai nn. 6 e 7)				
n.	Criteri di valutazione	subcriteri	peso del subcriterio	cod.
1	Livello di analisi e comprensione del contesto procedurale, disciplinare e funzionale di riferimento;	1.1 Completezza ed esaustività, rispetto al servizio in affidamento, della descrizione del contesto procedurale, disciplinare e funzionale di riferimento	2,5	<i>a</i>

	correttezza dell'inquadramento dei servizi offerti nell'ambito del contesto detto (criterio discrezionale) (max punti 5)	1.2 Corretto inquadramento dei servizi offerti nel contesto di riferimento	2,5	b	
2	Completezza ed adeguata articolazione delle attività previste nell'offerta rispetto alle richieste rappresentate nel capitolato (n.b.: escluso il profilo della rispondenza funzionale, specificamente considerato al successivo criterio n. 3) (criterio discrezionale) (max punti 14)	2.1 Con riferimento alla Linea di attività n. 1.1 del capitolato (Supporto alla diffusione della conoscenza sul Feg e alla individuazione delle situazioni di crisi che potenzialmente possono fruire dell'assistenza del Feg)	Completezza della proposta in riferimento alle richieste del capitolato	1	c
			Coerenza fra obiettivi, articolazione e contenuto della attività proposte	1	d
		2.2 Con riferimento alla Linea di attività n. 1.2 del capitolato (Supporto all'attivazione degli interventi cofinanziati dal Feg)	Completezza della proposta in riferimento alle richieste del capitolato	1	e
			Coerenza fra obiettivi, articolazione e contenuto della attività proposte	1	f
		2.3 Con riferimento alla Linea di attività n. 1.3 del capitolato (Supporto all'attuazione delle misure a diretta gestione dell'Anpal)	Completezza della proposta in riferimento alle richieste del capitolato	1	g
			Coerenza fra obiettivi, articolazione e contenuto della attività proposte	1	h
		2.4 Con riferimento alla Linea di attività n. 1.4 del capitolato (Supporto alle attività di monitoraggio degli interventi avviati)	Completezza della proposta in riferimento alle richieste del capitolato	1	i
			Coerenza fra obiettivi, articolazione e contenuto della attività proposte	1	l
		2.5 Con riferimento alla Linea di attività n. 1.5 del capitolato (Supporto ai controlli delle misure attuate dall'OI e dall'Anpal)	Completezza della proposta in riferimento alle richieste del capitolato	1	m
			Coerenza fra obiettivi, articolazione e contenuto della attività proposte	1	n
		2.6 Con riferimento alla Linea di attività n. 1.6 del capitolato (Supporto nell'ambito delle attività di rendicontazione degli interventi)	Completezza della proposta in riferimento alle richieste del capitolato	1	o
			Coerenza fra obiettivi, articolazione e contenuto della attività proposte	1	p
		2.7 Con riferimento alla Linea di attività n. 2.1 del capitolato (Supporto all'elaborazione delle dichiarazioni certificate della spesa)	Completezza della proposta in riferimento alle richieste del capitolato	0,5	q
			Coerenza fra obiettivi, articolazione e contenuto della attività proposte	0,5	r
		2.8 Con riferimento alla Linea di attività n. 3.1 del capitolato (Supporto tecnico-gestionale ai controlli sulle rendicontazioni dei progetti finanziati dal Fpa)	Completezza della proposta in riferimento alle richieste del capitolato	0,5	s
			Coerenza fra obiettivi, articolazione e contenuto della attività proposte	0,5	t
3	Livello di rispondenza funzionale delle soluzioni operative e metodologiche individuate per l'erogazione dei servizi richiesti (salvo il profilo specificamente considerato al successivo criterio 4) (criterio discrezionale) (max punti 28)	3.1 Con riferimento alla Linea di attività n. 1.1 del capitolato (Supporto alla diffusione della conoscenza sul Feg e alla individuazione delle situazioni di crisi che potenzialmente possono fruire dell'assistenza del Feg)	4	u	
		3.2 Con riferimento alla Linea di attività n. 1.2 del capitolato (Supporto all'attivazione degli interventi cofinanziati dal Feg)	4	v	
		3.3 Con riferimento alla Linea di attività n. 1.3 del capitolato (Supporto all'attuazione delle misure a diretta gestione dell'Anpal)	4	z	
		3.4 Con riferimento alla Linea di attività n. 1.4 del capitolato (Supporto alle attività di monitoraggio degli interventi avviati)	4	aa	

		3.5 Con riferimento alla Linea di attività n. 1.5 del capitolato (<i>Supporto ai controlli delle misure attuate dall'OI e dall'Anpal</i>)		4	ab
		3.6 Con riferimento alla Linea di attività n. 1.6 del capitolato (<i>Supporto nell'ambito delle attività di rendicontazione degli interventi</i>)		4	ac
		3.7 Con riferimento alla Linea di attività n. 2.1 del capitolato (<i>Supporto all'elaborazione delle dichiarazioni certificate della spesa</i>)		2	ad
		3.8 Con riferimento alla Linea di attività n. 3.1 del capitolato (<i>Supporto tecnico-gestionale ai controlli sulle rendicontazioni dei progetti finanziati dal Fpa</i>)		2	ae
4	Caratteristiche funzionali ed operative del gruppo di lavoro dedicato (diverse dal profilo relativo alla consistenza quantitativa delle esperienze professionali delle risorse) (criterio discrezionale) <i>(max punti 4)</i>	4.1 Modalità di interazione interna del gruppo, finalizzate a massimizzare l'apporto degli skill specifici di ciascuna risorsa e l'efficacia complessiva delle azioni svolte, in termini di tempestività, qualità ed affidabilità		4	af
5	Dispositivi e metodologie per il trasferimento del know-how impiegato verso il personale incaricato di ANPAL (criterio discrezionale) <i>(max punti 4)</i>	5.1 Saranno valutati dispositivi o metodologie relative tanto alla fase di svolgimento del rapporto, come alla fase di conclusione del medesimo		4	ag
6	Consistenza esperienza qualificata delle risorse del gruppo di lavoro (in aggiunta a quella minima stabilita nel capitolato di gara, paragrafo IV) (criterio non discrezionale) <i>(max punti 15)</i>	6.1 Capo progetto (lett. a, par. IV capit.)	a) 0,5 punti per ogni anno completo in più rispetto alla consistenza minima richiesta relativamente alla esperienza nella <u>specifico materia oggetto dell'appalto</u> (vedasi paragrafo IV capitolato di gara), sino ad un massimo di 2,5 punti; b) 0,5 punti per ogni anno completo in più rispetto alla consistenza minima richiesta relativamente alla esperienza maturata nella <u>specifico funzione</u> di Capo progetto (vedasi paragrafo IV capitolato di gara), sino ad un massimo di 2,5 punti. <i>(n.b.: il punteggio di cui alla lettera b) è cumulabile con quello di cui alla precedente lettera a)), ovviamente sino a concorrenza del limite di punti stabilito per il sottocriterio</i>	4	ah
		6.2 Coordinatore operativo / specialista (lett. b, par. IV capit.)	a) 0,5 punti per ogni anno completo in più rispetto alla consistenza minima richiesta relativamente alla esperienza nella <u>specifico materia oggetto dell'appalto</u> (vedasi paragrafo IV capitolato di gara), sino ad un massimo di 2 punti; b) 0,5 punti per ogni anno completo in più rispetto alla consistenza minima richiesta relativamente alla esperienza maturata nello <u>specifico ruolo</u> di manager / coordinatore operativo (comunque denominato; vedasi paragrafo IV capitolato di gara), sino ad un massimo di 2 punti. <i>(n.b.: il punteggio di cui alla lettera b) è cumulabile con quello di cui alla precedente lettera a)), ovviamente sino a concorrenza del limite di punti stabilito per il sottocriterio</i>	4	ai
		6.3 Esperti senior (lett. c, par. IV capit.)	1 punto per ogni anno completo in più rispetto alla consistenza minima richiesta relativamente alla esperienza nella specifica materia oggetto dell'appalto (vedasi paragrafo 4 capitolato di gara), in capo ad entrambe le risorse destinate a ricoprire il ruolo di esperto senior, sino ad un massimo di 6 punti	6	al

	6.4 Esperti junior (lett. d, par. IV capit..)	0,75 punti per ogni anno completo in più rispetto alla consistenza minima richiesta relativamente alla esperienza nella specifica materia oggetto dell'appalto (vedasi paragrafo 4 capitolato di gara) in capo all'Esperto junior con 18 gg/mese, sino ad un massimo di 1 punto	1	<i>am</i>
Totale			70	

17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno dei subcriteri / elementi di valutazione cui è assegnato un peso nella colonna “Peso del subcriterio”, fatta eccezione per i criteri non discrezionali di cui al n. 6 (attinenti le esperienze delle risorse del gruppo di lavoro), la Commissione attribuirà un coefficiente sulla base di n. 5 giudizi predeterminati, secondo quanto indicato nella tabella che segue.

A ciascuno di tali giudizi corrisponderà, in via automatica, un determinato coefficiente matematico, così come indicato nella tabella che segue.

SCALA DI VALUTAZIONE	
Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1
Più che adeguato	0,75
Adeguato	0,50
Parzialmente adeguato	0,25
Inadeguato	0

Qualora i Commissari lo ritenessero necessario od opportuno, potranno assegnare anche giudizi e coefficienti intermedi (ad es.: ottimo/più che adeguato coefficiente 0,875).

Per ciascuno dei subcriteri di valutazione dei criteri discrezionali verrà calcolato il coefficiente medio a livello di Commissione (somma dei coefficienti diviso il numero dei commissari).

Per ciascuno dei detti subcriteri verrà quindi assegnato un coefficiente definitivo pari ad 1 all'offerta che ha riportato il coefficiente medio superiore ed alle altre un coefficiente definitivo proporzionalmente minore (fattore di riparametrazione = $1/\text{coefficiente superiore assegnato dalla Commissione}$).

Per i subcriteri non discrezionali (n. 6) non si procederà a riparametrazione (v.si appresso).

17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$C_i = (R_i / R_{\max})^{1/2}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

R_i = ribasso offerto dal concorrente i-esimo

R_{\max} = massimo ribasso offerto.

17.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti per ciascun subcriterio di valutazione (discrezionale), procederà, in relazione a ciascuna offerta tecnica, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo subcriterio (discrezionale), secondo la seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i

C_{ai} = coefficiente subcriterio di valutazione a , del concorrente i

C_{bi} = coefficiente subcriterio di valutazione b , del concorrente i

...

C_{ni} = coefficiente subcriterio di valutazione n , del concorrente i

P_a = peso subcriterio di valutazione a

P_b = peso subcriterio di valutazione b

...

P_n = peso criterio di valutazione n

Al risultato della detta operazione verranno sommati i punteggi assegnati per i subcriteri non discrezionali, n. 6, della tabella di cui al paragrafo 17.1, già espressi in valore assoluto, calcolati sulla base dell'offerta del singolo concorrente.

Uguualmente, al momento debito (v.si successivo paragrafo 20), la Commissione determinerà il punteggio conseguito da ciascun offerte relativamente all'offerta economica moltiplicando il coefficiente attribuito a ciascun concorrente per l'elemento prezzo (secondo la formula indicata al paragrafo 17.3) al massimo punteggio disponibile per l'offerta economica (come detto, pari a 30).

Tanto il punteggio tecnico come quello economico saranno arrotondati alla seconda cifra decimale maggiormente prossima.

La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo dato dalla somma dei punti ottenuti con l'offerta tecnica e dei punti ottenuti con l'offerta economica.

Si precisa che nella ripartizione a monte dei punti gara disponibili per l'offerta tecnica e l'offerta economica l'Amministrazione ha tenuto conto dei sistemi di valorizzazione dell'una e dell'altra, come sopra descritti.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno **xx/xx/2020**, con inizio **alle ore xx:xx**, dal RUP che procederà, in seduta telematica pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate; la tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di *Documentazione amministrativa*, *Offerta tecnica* e *Offerta economica* (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio stabilito nei precedenti paragrafi, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;
- b) successivamente il RUP procederà attraverso il Sistema alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all'area contenente la "*Documentazione amministrativa*" di ciascuna singola offerta presentata, mentre le *Offerte tecniche* e le *Offerte economiche* resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né all'Ufficio, né alla Commissione di gara, né alla stazione appaltante né alla Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla *Documentazione amministrativa* e l'Ufficio deputato all'esame della documentazione amministrativa procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti;
- c) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- d) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- f) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice.

Si precisa che, secondo le modalità consentite dal Sistema la prima seduta pubblica (e le successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potranno essere seguite dai concorrenti collegandosi da remoto al Sistema medesimo tramite propria infrastruttura informatica.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP (ove a ciò richiesta) nella valutazione della congruità delle offerte economiche che risultino anormalmente basse (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

20. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP rimetterà gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta telematica pubblica, secondo le modalità consentite dal Sistema, nella data che sarà comunicata ai concorrenti ammessi sempre tramite il Sistema (o altrimenti via PEC), procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, la Commissione procederà, nel corso di nuova sessione telematica pubblica, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, alla apertura delle *Offerte economiche*.

Nella medesima seduta aperta al pubblico, la Commissione renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:

- a) i “punteggi tecnici” (**PT**) attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- c) in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, i ribassi offerti.

La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità quivi stabilite.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per l'offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, le cui modalità saranno successivamente definite dalla stazione appaltante.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- a) mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica;
- b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- c) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti (qualora sia intervenuta la verifica di congruità di offerte anomale, la proposta di aggiudicazione verrà formulata direttamente dal RUP).

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di

selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 - e nei limiti di quanto ivi stabilito - la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 8.000. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente esclusivamente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica e amministrativa della Convenzione stessa.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- a) trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- b) comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara e all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- c) comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- d) comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- e) comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara e il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet www.lavoro.gov.it, sezione trasparenza. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto e acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet dell'Amministrazione procedente, sezione "Trasparenza".

I dati potrebbero essere trasferiti a un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: *i)* ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è la stazione appaltante che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO).

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

25. REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie a evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, l'Amministrazione segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito www.acquistinretepa.it e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.

Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito www.acquistinretepa.it e in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.

La Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A., l'Amministrazione e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto o improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A., l'Amministrazione e il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

Allegati:

1. schema di domanda di partecipazione;
2. patto di integrità;
3. schema di dichiarazione integrativa;
4. schema di offerta economica di dettaglio;
5. Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione;
6. Documento di progetto (comprensivo di capitolato prestazionale e schema di contratto)

Il Direttore Generale

Avv. Paola Nicastro

(schema di) **Contratto**

per l'affidamento di servizi di assistenza tecnica e gestionale all'Anpal per gli interventi finanziati dal Fondo Europeo di adeguamento alla Globalizzazione (FEG) e dal Fondo per le Politiche attive (FPA)

CIG _____

_____, nat_ a _____ il __/__/__, nella sua qualità di Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro - corrente in Roma, Via _____ - e quindi in rappresentanza della Agenzia medesima, nel contesto del presente atto indicata per brevità anche solo come "Agenzia", codice fiscale 97889240582

- da una parte -

e _____, nato/a a _____ il __/__/__ nella sua qualità di _____ e legale rappresentante di _____, con sede legale in _____, Codice fiscale _____, P.IVA _____, nel contesto del presente atto indicata per brevità anche solo come "Impresa"

- dall'altra parte -

PREMESSO

- che il presente contratto trae causa dai seguenti atti e documenti tecnico-amministrativi, i quali formano parte integrante e sostanziale del contratto stesso anche se al medesimo materialmente non allegati, documenti tutti che l'Impresa dichiara comunque di ben conoscere e, laddove occorra, accettare integralmente:

- bando di gara a procedura aperta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del __/__/__, S____, nonchè sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del __/__/__;
- relativi capitolato tecnico e disciplinare di gara (comprensivi di allegati) redatti ed adottati dall'Agenzia;
- offerta di gara (tecnica ed economica) trasmessa dall'Impresa all'Agenzia entro i termini prescritti dal bando di gara;
- verbale delle operazioni di gara e decreto di aggiudicazione del __/__/__ n. _____.

- comunicazione del RUP in ordine all'esito positivo delle verifiche circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, ai sensi degli artt. 81 e segg. del d.lgs. n. 50 del 2016;
- che l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, documentazione che, seppure non materialmente allegata al presente atto, si intende nello stesso recepita, ivi inclusa la documentazione attestante l'intervenuta costituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 2016, secondo i termini di cui all'art. 11 del presente contratto.

Tanto premesso, i detti comparenti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

NORME E CLAUSOLE REGOLATRICI

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Agenzia e l'Impresa;
- dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale (tenuto conto della natura giuridica specifica dell'Agenzia), ed in particolare dalle disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, nonché delle disposizioni regolamentari adottate in attuazione delle disposizioni dette;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dalla pertinente normativa comunitaria e di attuazione concernente la materia dei contratti pubblici e la gestione del FEG e dei Fondi SIE 2014 - 2020;
- nella misura applicabile, alle previsioni contenute nelle Linee Guida adottate dall'ANAC in attuazione del D.Lgs. n. 50 del 2016.

ARTICOLO 2

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del d.lgs. n. 50 del 2016, è designato Responsabile Unico del Procedimento _____.

Ai sensi degli artt. 101 del d.lgs. n. 50 del 2016, è designato Direttore dell'Esecuzione del Contratto _____ (eventuale).

ARTICOLO 3

OGGETTO DEL CONTRATTO E CONTENUTI DEL SERVIZIO RICHIESTO

In base al presente contratto, l'Impresa si impegna a fornire, nel periodo di validità del medesimo, tutto quanto previsto nel capitolato tecnico e nell'offerta di gara in premessa citati, con le specificazioni e modalità attuative stabilite nel presente contratto.

Restando espressamente valida ogni più ampia previsione o più specifica contenuta in offerta, l'Impresa dovrà quindi provvedere alle linee di attività descritte, in particolare al paragrafo II ("Oggetto dei servizi in affidamento") del capitolato detto, attraverso la metodologia, gli strumenti e le risorse indicati all'interno di quest'ultimo, nel rispetto della tempistica sempre ivi stabilita.

L'espletamento delle attività suddette comprende anche i servizi e le attività non espressamente menzionati nel capitolato prestazionale o nell'offerta di gara, ma necessari alla produzione dei servizi o al perseguimento dei risultati invece ivi menzionati.

Con la stipula del presente contratto, l'Impresa si obbliga quindi irrevocabilmente nei confronti dell'Agenzia a prestare i suddetti servizi secondo i volumi di impegno ed attività, i mezzi ed i percorsi stabiliti negli atti su richiamati.

ARTICOLO 4

DURATA DEL RAPPORTO

Il contratto in affidamento sarà eseguibile a decorrere dal giorno successivo alla data di comunicazione all'Impresa dell'intervenuta approvazione del medesimo.

Il termine finale del contratto medesimo interverrà invece allo scadere del 36° (trentaseiesimo) mese successivo a tale data.

ARTICOLO 5

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

L'Impresa si obbliga ad eseguire le oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, ovvero nel rispetto di quanto sarà più specificamente concordato tra le parti in merito alle modalità ed ai termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Nel caso in cui gli atti ed i documenti di gara richiamati nella premessa prodotti dall'Agenzia presentassero elementi di discordanza con gli atti invece prodotti dall'Impresa, i primi prevarranno sui secondi.

È in facoltà dell'Agenzia di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto l'Impresa si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che l'Impresa dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito l'Agenzia, al quale è affidato il compito di coordinamento dell'intera iniziativa.

Il gruppo di lavoro incaricato di rendere i servizi oggetto del presente contratto, quale condizione di accettazione del servizio, deve essere conforme a quello specificato negli atti di gara. È comunque in facoltà dell'Agenzia di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che dovessero risultare in via obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per l'Agenzia.

I nominativi delle figure professionali individuate verranno trasmessi dall'Operatore affidatario, al più tardi, entro i primi 8 giorni lavorativi successivi alla stipula del contratto unitamente ai relativi curricula, sottoscritti dalle risorse medesime e corredati di copia di documento di identità.

Resta inteso che l'Impresa potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali prequalificate senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Agenzia, che verrà rilasciata solo qualora la sostituzione non dipenda da fatto dell'Operatore affidatario.

L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Agenzia di ogni circostanza che abbia o possa avere influenza sull'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 6

PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Entro 10 giorni dalla data di avvio delle attività il Fornitore dovrà formulare e sottoporre all'approvazione di ANPAL un Piano Generale di Lavoro di livello esecutivo, che, tenendo conto di tutto quanto richiesto dal capitolato, illustrerà nello specifico gli interventi pianificati nel tempo e distribuiti tra le risorse umane a disposizione, secondo quanto previsto al paragrafo VI del capitolato detto.

Nel caso in cui, in fase di realizzazione, occorranو variazioni significative nei termini di progetto (non costituenti inadempimento), il suddetto Piano sarà dall'Impresa tempestivamente aggiornato e sottoposto a nuova approvazione dell'Agenzia.

Le attività svolte dovranno essere descritte, distintamente per ciascuna Linea di servizio, con cadenza trimestrale, da parte dell'Operatore affidatario, in apposita relazione di avanzamento lavori.

Tali relazioni dovranno svilupparsi lungo le medesime direttrici di servizio previste nel Piano di lavoro generale, così da permettere un agevole ed efficace raffronto fra l'andamento delle attività programmato e l'andamento invece concretamente registrato dalle medesime.

Nelle stesse relazioni dovrà essere analiticamente indicato il volume di impegno, in termini di giornate lavoro, registrato per ciascun componente del gruppo di lavoro, sempre distintamente per ciascuna Linea di servizio.

In allegato a tali relazioni dovrà essere consegnata l'eventuale documentazione integrativa utile alla illustrazione e dimostrazione dell'attività svolta (e comunque tutta la documentazione che l'Amministrazione in corso di rapporto riterrà di richiedere o acquisire).

ARTICOLO 7

CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il corrispettivo massimo complessivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni a carico dell'Impresa è stabilito in Euro ____ (_____) oltre IVA come per legge.

Per l'esatta determinazione dei corrispettivi di effettiva competenza dell'Impresa si farà riferimento ai volumi di impegno (gg/lavoro) effettivamente registrati, con applicazione delle tariffe unitarie risultanti dall'offerta economica di gara.

Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 50 del 2016, all'importo netto dei singoli pagamenti in corso di esecuzione sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

Dette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'Impresa, previo naturalmente esperimento, da parte dell'Agenzia, di tutte le necessarie verifiche e valutazioni, anche, laddove del caso, di ordine funzionale e/o tecnico-qualitativo, potrà emettere la fatturazione per il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo subordinatamente:

a) alla verifica, da parte dell'Agenzia, della rispondenza ed adeguatezza di ciascuna componente dei servizi ed output forniti rispetto alle specifiche ed agli standard tecnici, metodologici e qualitativi previsti per i prodotti o servizi medesimi all'interno del capitolato, del piano di attività e di eventuali ulteriori documenti o contributi definiti ed approvati in corso di rapporto;

b) all'approvazione, da parte dell'Agenzia, dei report di cui all'articolo precedente.

Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza delle relazioni periodiche trasmesse), l'Agenzia, salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento della relativa tranche di pagamento), sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate.

Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, l'Amministrazione potrà altresì:

- decurtare in via definitiva l'importo dei corrispettivi di competenza stabiliti;
- agire per la risoluzione del contratto in danno dell'Impresa inadempiente.

I predetti corrispettivi saranno corrisposti dall'Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle Amministrazioni medesima. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal d.lgs. n. 52 del 2004 e dal d.lgs. n. 82 del 2005 (e dai successivi decreti attuativi).

Tutti i pagamenti saranno effettuati su c/c bancario o postale intestato all'Impresa e dedicato alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010.

A questo effetto, nei termini di cui all'art. 3 cit., l'Impresa è tenuta a comunicare all'Agenzia, a mezzo lettera raccomandata r.r. - sotto le sanzioni ed i rimedi di legge:

- gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ex lege sopra cit., verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente.

L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alle modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera l'Agenzia da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

I relativi mandati di pagamento verranno emessi dall'Agenzia, in mancanza di ragioni ostative imputabili all'Impresa, entro sessanta giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione della relativa fattura, previa verifica da parte dell'Agenzia della qualità e dei contenuti dei servizi, nonché dell'esatta corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle obbligazioni contrattuali assunte.

L'Impresa assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit..

La stessa Impresa si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La prestazione della necessaria disponibilità e collaborazione rispetto all'espletamento di tutti i momenti di verifica o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il presente contratto, esplicitamente o implicitamente previsti dal contratto stesso o altrimenti dalla normativa comunitaria, interna o regolamentare di riferimento, disposti ed eseguiti da Autorità o Servizi di controllo, anche interni e comunque denominati, costituisce per l'Impresa obbligo contrattuale a tutti gli effetti, come tale, in caso di inadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno escluso.

ARTICOLO 8

PENALI CONTRATTUALI, RISOLUZIONE E RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO

Salvo ogni altro rimedio, ricorrendone i presupposti, l'Agenzia potrà applicare le penali di seguito stabilite:

1) Con riferimento alle scadenze previste per la presentazione del piano di lavoro generale o dei piani semestrali o per la versione aggiornata dei medesimi.

Per ogni giorno solare di ritardo, l'Agenzia, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dall'Impresa nel termine di gg. 8 dalla ricezione della contestazione, potrà applicare una penale pari ad Euro 200. La presentazione di Piano (o suo aggiornamento) obiettivamente carente o inadeguato verrà assimilata alla mancata presentazione del medesimo.

In caso di difformità non sostanziali o di rilievo secondario, verrà assegnato all'operatore un termine per la regolarizzazione / integrazione dei prodotti forniti (non superiore a 10 giorni), trascorso inutilmente il quale la carenza o mancanza verrà trattata alla stregua di difformità rilevante, con applicazione delle penali sopra indicate.

2) Con riferimento alle scadenze previste nei piani di lavoro approvati o nei documenti concordati fra le parti aventi la medesima funzione (es.: verbali riunioni)

Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna dei documenti, semilavorati o prodotti, oppure nel termine delle attività rispetto alle scadenze indicate nei Piani di lavoro approvati (o negli ulteriori documenti concordati sopra indicati), l'Agenzia, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dall'Impresa nel termine di gg. 8 dalla ricezione della contestazione, potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo di aggiudicazione.

In caso di difformità non sostanziali o di rilievo secondario, verrà assegnato all'operatore un termine per la regolarizzazione / integrazione dei prodotti forniti (non superiore a 10 giorni), trascorso inutilmente il quale la carenza o mancanza verrà trattata alla stregua di difformità rilevante, con applicazione delle penali sopra indicate.

3) Con riferimento al volume di sostituzioni delle risorse dedicate

Ferme restando le condizioni tassative in presenza delle quali potrà eccezionalmente procedersi alla sostituzione delle risorse componenti il gruppo di lavoro e le modalità da seguirsi in merito, l'Agenzia potrà procedere all'applicazione di una penale di importo pari ad Euro 500 per ogni sostituzione di risorse, successiva alla terza, effettuata nell'arco del rapporto. Nel computo del numero di sostituzioni - così come

dell'importo della penale da applicare - la figura del capo progetto vale come 2 sostituzioni e la sostituzione degli esperti junior vale come 1/2 sostituzione.

Non verranno a questo effetto computate le sostituzioni eseguite in funzione migliorativa della funzionalità del gruppo, concordate espressamente come tali con l'Agenzia.

Non verranno inoltre al medesimo effetto computate le sostituzioni eseguite per causa di maternità o malattia o altra causa impeditiva *ex lege* della prosecuzione del rapporto.

Resta inoltre stabilito che il rimedio della sospensione dei pagamenti (di cui al precedente art. 7) non esclude l'applicazione delle penali qui stabilite.

Ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 l'entità delle penali non potrà comunque superare il 10 % dell'ammontare netto contrattuale.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Agenzia potrà richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione anche di diritto del presente contratto nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, l'Agenzia potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 11 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi maturati.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Impresa dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.

In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta all'Agenzia la facoltà, previa comunicazione all'Impresa, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando all'Impresa i relativi costi sostenuti.

In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, che verrà assegnato dall'Agenzia per porre fine all'inadempimento stesso, l'Agenzia ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Resta sempre salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior danno.

In ogni caso, resta inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto saranno oggetto da parte dell'Agenzia della prescritta

segnalazione all'ANAC, nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate, ai sensi ed effetti della normativa vigente in materia.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell'Agenzia non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che la medesima parte si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

ARTICOLO 9

MODIFICHE QUANTITATIVE E VARIAZIONI DEL SERVIZIO

Qualora, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, dovessero occorrere variazioni nell'oggetto o nella dimensione del servizio, si applicheranno, purchè ne ricorrano i presupposti e le condizioni, le disposizioni cui all'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 10

SUBAPPALTO

(n.b.: questo articolo, ferma la disciplina di riferimento, verrà formulato secondo legge in ragione della presenza o meno, nell'offerta aggiudicataria, della riserva di subappalto)

ARTICOLO 11

CAUZIONE DEFINITIVA

Viene dato atto che a garanzia dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'Impresa ha costituito un deposito cauzionale di € _____ (_____/00), nella misura del __% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, indicato al comma 1 del precedente art. 6, mediante _____ accesa in data __/__/__ presso _____, da valere sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali.

La cauzione di cui sopra sarà svincolata dall'Agenzia in conformità al disposto dell'art. 103 del d.lgs. n. 50 del 2016.

In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l'Agenzia si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal

ricevimento della richiesta da parte dell'Agenzia. In caso di inadempimento a tale obbligo l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 12

PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

L'Agenzia acquisisce la piena titolarità, nessun diritto o facoltà esclusa, di tutti i prodotti, documenti, beni materiali ed immateriali, realizzati in esecuzione del presente contratto, che in alcun caso potranno essere autonomamente diffusi o reimpiegati dall'Impresa.

ARTICOLO 13

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

L'Impresa assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti dell'Agenzia azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, l'Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. l'Agenzia assume l'onere di informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al periodo precedente.

ARTICOLO 14

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. l'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Impresa si impegna, altresì, a rispettare tutto quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, nonché, nella misura applicabile, dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

A quest'ultimo effetto, l'Impresa prende atto che la stessa potrà essere nominata responsabile del trattamento dei dati personali che saranno dalla stessa acquisiti in funzione dell'espletamento del servizio (*oppure, qualora del caso: ... viene nominata responsabile del trattamento dei dati personali che saranno dalla stessa Impresa acquisiti in funzione dell'espletamento del servizio, giusta separato accordo sottoscritto contestualmente al presente atto*).

ARTICOLO 15

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

L'Impresa è tenuta a dare esatto adempimento a tutte le prescrizioni discendenti dalla normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità, anche secondo le indicazioni che saranno rese disponibili dall'Agenzia.

ARTICOLO 16

RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L'Impresa è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico ogni relativo onere.

L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Impresa si impegna, inoltre, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

ARTICOLO 17

RESPONSABILITÀ PER DANNI

L'Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. L'Impresa è comunque responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, all'Agenzia, al personale, consulenti, ai beni mobili e immobili dell'Agenzia stessa o delle organizzazioni coinvolte nel processo di attuazione del servizio, nonché degli organismi coinvolti nei relativi processi di controllo, nonché ad ogni altro soggetto terzo.

ARTICOLO 18

CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nella interpretazione ed esecuzione del presente contratto, unico foro competente sarà quello di Roma.

ARTICOLO 19

PATTO DI INTEGRITÀ

Le condizioni del patto di integrità riportate nell'allegato 2 del Disciplinare di gara e già oggetto di accettazione, in fase di offerta, da parte dell'Impresa, costituiscono parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 20

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali. A tal fine, l'Impresa espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'IVA, che l'Impresa è tenuto a versare, e che gli compete quindi la rivalsa di detta imposta, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

Al presente contratto dovrà applicarsi l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26.4.1986, n.131.

* * *

Questo atto, composto di _____ facciate e sin qui della _____esima, viene stipulato con le modalità stabilite al comma 14 dell'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO (*con firma digitale*)

per l'Agenzia

per l'Impresa

Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., l'Impresa dichiara di ben conoscere ed approvare specificamente le condizioni di cui all'art. 18 (controversie - deroga alla competenza territoriale).

per l'Impresa

(n.b.: nel caso in l'affidatario del servizio sia un soggetto plurimo / aggregato, verranno inserite le specifiche aggiuntive del caso, secondo i termini di legge).